

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 16-17 giugno 2019



OSSERVATORIO ANCE

Sole 24 Ore	16/06/19	P. 1	APPALTI: L'84% BLOCCATO PRIMA DELLA GARA, SOLO IL 9% DAL CODICE	SANTILLI GIORGIO	1
-------------	----------	------	---	------------------	---

FORMAZIONE

Italia Oggi Sette	17/06/19	P. 42	I MEDICI INGEGNERI	GROSSI FILIPPO	3
-------------------	----------	-------	--------------------	----------------	---

FISCO E PROFESSIONISTI

Sole 24 Ore	17/06/19	P. 18	FORFETTARI, L'ACCERTAMENTO "RADDOPPIA" LA DECADENZA	MAZZOCCHI STEFANO	4
-------------	----------	-------	---	----------------------	---

OPERE PUBBLICHE

Sole 24 Ore	17/06/19	P. 23	NEL NUOVO DUP GLI INVESTIMENTI IN OPERE SOPRA I 100MILA EURO	P.RUF.	6
-------------	----------	-------	--	--------	---

REGOLE DEMOLIZIONE

Sole 24 Ore	16/06/19	P. 1	CADE IL TABU' DEI 10 METRI TRA UN PALAZZO E L'ALTRO	SAPORITO GUGLIELMO	7
-------------	----------	------	---	-----------------------	---

PA

Sole 24 Ore	17/06/19	P. 2	ONERI PER CITTADINI E IMPRESE: IN REGOLA SOLO UNA LEGGE SU TRE	BRUNO EUGENIO	9
-------------	----------	------	--	---------------	---

MERCATO DEL LAVORO

Repubblica Affari Finanza	17/06/19	P. 55	CAMBIA IL SERVIZIO CLIENTI SERVONO PIU' INGEGNERI	BONAFEDE ADRIANO	10
---------------------------	----------	-------	---	---------------------	----

EUROPA

Corriere Della Sera - Corriereconomia	17/06/19	P. 37	LA GERMANIA SOTTO PRESSIONE: I SURPLUS NEGATIVI PER LA CRESCITA UE	CAZZI IVO	12
--	----------	-------	--	-----------	----

ASCENSORI

Italia Oggi Sette	17/06/19	P. 27/28	ASCENSORI, SI' SOLO SE IN SICUREZZA	DI RAGO GIANFRANCO	13
-------------------	----------	-------------	-------------------------------------	-----------------------	----

CYBERSECURITY

Corriere Della Sera	17/06/19	P. 1	DATAROOM LE STRATEGIE ANTI HACKER DELLE CITTA' IPER DIGITALI	GABANELLI MILENA	15
---------------------	----------	------	--	------------------	----

ALMALAUREA

Sole 24 Ore	17/06/19	P. 1	LAVORO NEGLI STUDI: TEMPI PIU' LUNGI	BRUNO EUGENIO	18
-------------	----------	------	--------------------------------------	---------------	----

ABRUZZO POST TERREMOTO

Repubblica	17/06/19	P. 3	LA RICOSTRUZIONE FANTASMA IN 50 MILA ANCORA SENZA CASA	BRERA PAOLO G.	21
------------	----------	------	--	----------------	----

5G

Repubblica Affari Finanza	17/06/19	P. 1	DIGITALE, 2,4 MILIARDI DI FONDI UE AL PALO E POSSIAMO PERDERLI TRA 18 MESI	CARLI STEFANO	23
Repubblica Affari Finanza	17/06/19	P. 51	IN ITALIA PARTE UFFICIALMENTE IL 5G MA FUNZIONA SOLO SU TRE SMARTPHONE	ROMITI MARIA LUISA	26

AVVOCATI

Repubblica Affari Finanza	17/06/19	P. 53	NON E' UN PAESE PER DONNE AVVOCATO LA DIFFERENZA DI REDDITO? IL 55%	SCALISE IRENE MARIA	28
---------------------------	----------	-------	---	------------------------	----

SMART CONTRACT

Sole 24 Ore	17/06/19	P. 1	L'ERA DELLA CLAUSOLA CHE SI AUTOESEGUE	AQUARO DARIO	31
-------------	----------	------	--	--------------	----

DESIGNER

Sole 24 Ore	17/06/19	P. 12	LA CARICA DEI DESIGNER ALLA RICERCA DI UN'IDENTITA'	CHERCHI ANTONELLO	34
-------------	----------	-------	---	----------------------	----

OSSERVATORIO ANCE

Appalti: l'84% bloccato prima della gara, solo il 9% dal Codice

Giorgio Santilli
— a pagina 4

Il successo del decreto sblocca-cantieri legato ai commissari che possano intervenire sulla fase pre-gara

«Trappola dell'inefficienza» per le opere che si avviano su più cause di blocco e devono ripartire da capo

430

Le opere bloccate al Nord

La gran parte delle opere ferme segnalate sono nel settentrione, il 66% del totale

Appalti: il 9% bloccati dal Codice, l'84% da progetti e iter pre-gara

Rapporto Ance. Le cause di blocco delle 630 opere ferme monitorate per un valore di 54,4 miliardi: il 43% per le procedure amministrative, il 36% per le risorse finanziarie, il 19% per decisioni politiche

Giorgio Santilli
ROMA

L'84% delle opere ferme risulta bloccato prima dell'apertura dei cantieri per cause procedurali amministrative (nel 43% dei casi), per cause finanziarie (36%) o per decisioni politiche che non arrivano prima della gara (19%). Per un terzo dei casi si presenta più di una causa di blocco (questo spiega anche perché il totale del grafico pubblicato in pagina dà un totale superiore a 100). Le opere ferme per «complessità del quadro normativo di riferimento in materia di appalti pubblici» - e in particolare il codice appalti - sono invece soltanto il 9%. A dirlo è l'Ance (Associazione nazionale costruttori edili) che ha completato il primo report sulle cause di blocco delle 630 opere (per un valore di 54,4 miliardi) monitorate con l'Osservatorio sbloccacantieri. La gran parte delle opere segnalate e monitorate sono al Nord: 430 interventi per un importo complessivo di 33,1 miliardi (66% del totale). Al centro sono 70 opere per 9,6 miliardi, al Sud 130 opere per 11,7 miliardi. Gli interventi sopra i 100 milioni sono 53 e assorbono la grande maggioranza dell'importo, 50,6 miliardi.

Ora toccherà allo sblocca-cantieri appena convertito in legge intervenire su questa massa di interventi fermi. Più che dalla riforma del codice saranno i commissari, quando verranno nominati dal go-

verno, a giocare le carte per riavviare gli interventi.

Una mappa Ance ripartisce le opere principali per causa di blocco: fra gli interventi fermati da cause procedurali/amministrative ci sono il 1° lotto autostradale fra la A4 e la Val Trompia, la superstrada dell'itinerario Valsugana Valbrenta-Bassano, il progetto del Sarno. Fra le opere fermate da cause finanziarie il pacchetto di 228 interventi di messa in sicurezza ponti e viadotti, dissesto idrogeologico della provincia di Vercelli e il completamento del raddoppio ferroviario Genova-Ventimiglia (tratta Andorra-Finale) per cui sono disponibili 266 milioni su 1,5 miliardi di costo.

Come esempi di opere bloccate dalle decisioni politiche che non arrivano ci sono, nella fase pre-gara, la Gronda di Genova, che aspetta il via libera del ministero delle Infrastrutture al progetto, e la strada statale Maglie-Leuca, opera da 300 milioni ideata 24 anni fa, con un progetto preliminare approvato 14 anni fa. Fra i lavori già avviati e bloccati dalle decisioni politiche non potevano mancare la Tav Torino-Lione e l'Alta velocità Brescia-Verona (1° lotto funzionale). Non mancano problemi collegati alle concessioni autostradali, in particolare per l'autostrada regionale Cispadana e per il raccordo Ferrara-Porto Garibaldi, mentre le regole del mercato degli appalti hanno bloccato - secondo il report Ance - le opere di depurazione delle acque in Sicilia e

l'adeguamento sismico delle scuole friulane. Si evidenzia che in genere a pesare è la richiesta, fatta dal codice del 2016, di progetti esecutivi (che non ci sono) per andare in gara.

Crescenti anche i casi di lavori bloccati per motivi di contenzioso (autostrada Roma-Latina e schema depurativo agglomerato Reggio Calabria), per problemi finanziari dell'impresa esecutrice (nodo ferroviario di Genova), per varianti, carenze tecnico-progettuali e contenziosi connessi (il 3° lotto della Nuova Aurelia e il nuovo ospedale di La Spezia).

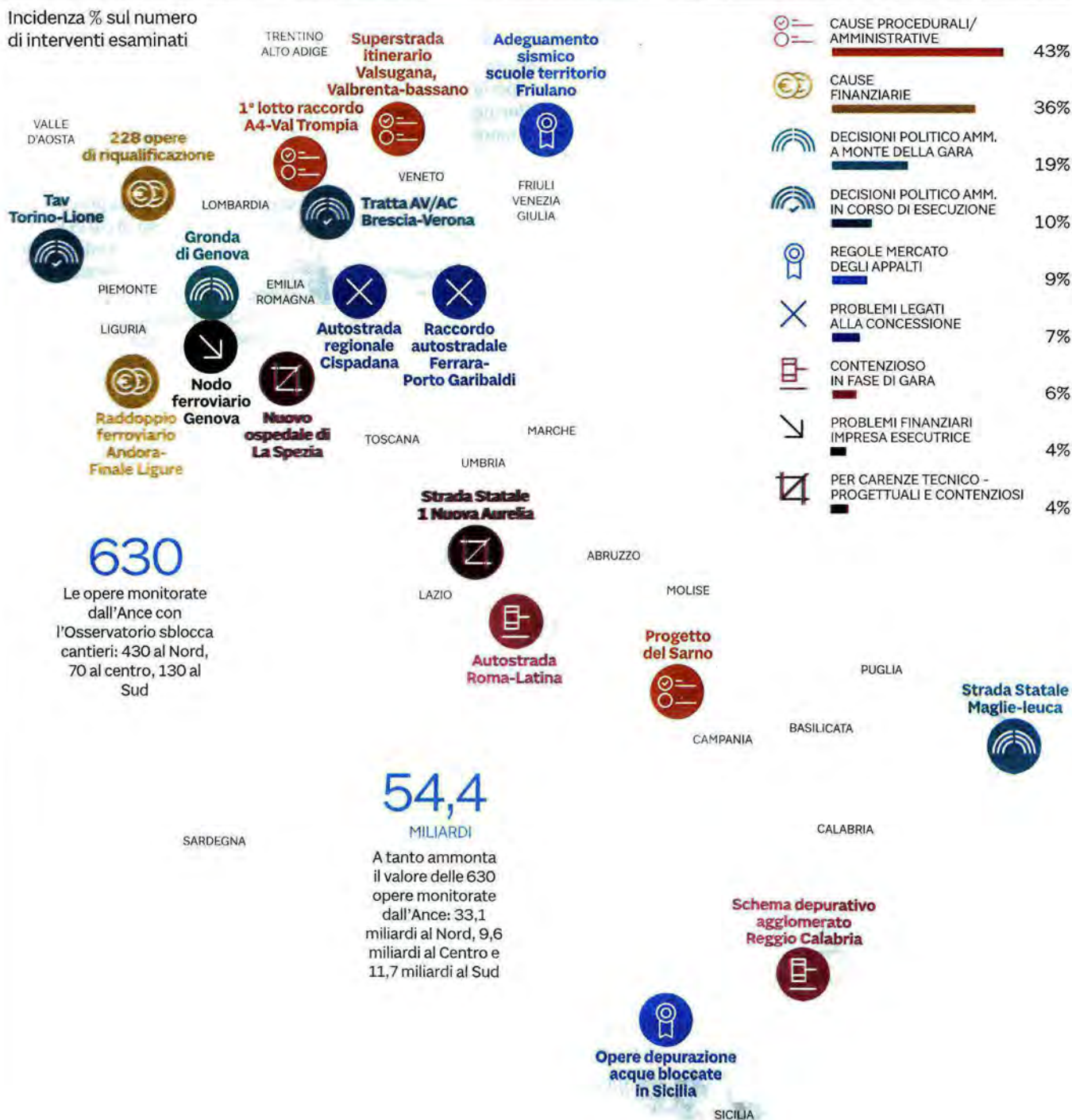
Il capitolo più innovativo sul piano dell'analisi è però quello che lancia il concetto di «trappola dell'inefficienza». Per due terzi delle opere, come detto, c'è più di una causa a bloccare e dall'analisi «emerge un vero e proprio circolo vizioso»: sono infatti numerosi i casi in cui «ritardi amministrativi e procedurali determinano un aumento del costo di realizzazione dell'opera e, conseguentemente, impongono una revisione del progetto e una nuova decisione politica per l'approvazione, che spesso viene richiesta in un contesto politico diverso, sia a livello nazionale sia a livello locale.

Nella «trappola dell'inefficienza» finiscono così le opere «per le lungaggini amministrative che caratterizzano il contesto italiano, che spiega non solo il blocco per mesi o anni di alcune opere ma anche i tempi lunghissimi di realizzazione delle infrastrutture nel nostro Paese».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La mappa delle opere ferme

Incidenza % sul numero di interventi esaminati



Humanitas e Politecnico lanciano la Medtec school

I medici ingegneri

Cure innovative con la tecnologia

Pagina a cura
DI FILIPPO GROSSI

Medicina di precisione, terapie geniche, intelligenza artificiale, neuro-robotica e big data: sono solo alcuni dei temi con cui i futuri medici si troveranno sempre più a confrontarsi quotidianamente e che dovranno saper gestire al meglio per il bene del paziente. È questa l'essenza di Medtec school, il nuovo corso di laurea internazionale in medicina di Humanitas university e Politecnico di Milano, che integra e potenzia le competenze della figura professionale del medico chirurgo con quelle tipiche dell'ingegneria biomedica. Un corso che, per caratteristiche e durata, è oggi unico al mondo. Il nuovo corso di laurea, in lingua inglese, offre un percorso formativo di 6 anni del tutto innovativo e

creato ad hoc con l'obiettivo di formare i «medici.ingegneri» in grado di comprendere a fondo e gestire consapevolmente le tecnologie avanzate che caratterizzano - e sempre più caratterizzeranno in futuro - la professione medica, per offrire ai pazienti cure innovative e personalizzate. Al termine del percorso di studi, i laureati in medicina potranno richiedere al Politecnico il

anno, il corso sarà ospitato in un nuovo edificio in grado di riflettere anche architettonicamente e nell'organizzazione degli spazi l'integrazione tra medicina e ingegneria caratteristica del percorso: laboratori aperti e modulabili, che si connettono con le aule in cui si svolgono le lezioni frontali, infatti favoriranno lo scambio di conoscenze e la comunicazione tra studenti e docenti

di discipline diverse. L'appuntamento con il test d'ingresso è previsto per il prossimo 6 settembre. Il



rilascio anche della laurea triennale in ingegneria biomedica, per poi proseguire secondo la loro vocazione: nella pratica medica nelle scuole di specializzazione, nella ricerca medica e ingegneristica con PhD tecnici o direttamente nell'ambito dell'industria. Con 50 posti disponibili per

test, interamente in lingua inglese, è volto a cogliere l'attitudine e la propensione dei candidati allo studio sia delle life science tipiche della medicina che delle hard science tipiche dell'ingegneria. Per iscriversi e per avere maggiori informazioni, consultare il sito web: www.polimi.it



ULTIMO COMMA

FORFETTARI, L'ACCERTAMENTO «RADDOPPIA» LA DECADENZA

di **Stefano Mazzocchi**

La scelta per il regime forfettario "versione 2019" pone importanti riflessioni rispetto alla eventualità che le Entrate possano in sede di verifica disconoscere la possibilità di impiego e/o di utilizzo. L'opzione per il regime è subordinata ad alcune condizioni oggettive e soggettive, sulle quali molto si è scritto su queste colonne. Per il 2019, può aderire al regime chi abbia conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiori ai 65mila euro, mentre dal punto di vista soggettivo esistono una serie di esclusioni ricollegabili al passato economico-giuridico del soggetto o connesse al patrimonio dell'aderente.

Nei precedenti regimi – così come in quello previsto per il 2019 – non è mai stato modificato il comma 74 dell'articolo 1 della legge 190/2014, secondo cui il regime cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno «la condizione di cui al comma 54» (superamento della soglia di ricavi o compensi) o «si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57» (che elenca diverse cause di esclusione, tra cui ad esempio il controllo diretto o indiretto di una Srl che svolge attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente nel regime).

Non solo la legge è rimasta invariata. Nelle circolari di riferimento che si sono succedute nel tempo, il commento a questo comma 74 è sostanzialmente rimasto inalterato. Ricordiamo come nel paragrafo 4.2.2 della circolare 17/E del 2012, nonché nel paragrafo 3.3 della circolare 10/E del 2016, e infine nel paragrafo 3.4 della circolare 9/E di quest'anno, l'Agenzia sia stata nel vero senso

della parola "avara" di nuove e ulteriori delucidazioni.

Nel caso in cui l'accertamento riguardi un maggiore imponibile in una determinata annualità (ad esempio, ricavi accertati di 80mila anziché 60mila euro), la decadenza si estenderà inizialmente solo al periodo d'imposta successivo a quello oggetto di controllo. Viceversa, rispetto alle altre cause ostative – si pensi ad esempio al caso in cui l'attività del contribuente sia rivolta all'ex datore di lavoro – l'Agenzia potrebbe rilevarle non solo nel primo periodo d'imposta oggetto di accertamento, ma anche in quelli successivi, creando una serie di periodi d'imposta in relazione ai quali non era possibile aderire al regime. L'esclusione dal regime avrebbe quindi una durata minima di un biennio (l'anno dell'accertamento e quello successivo) che comporterebbe ai fini Iva la determinazione dell'imposta dovuta, nonché una rideterminazione reddituale.

Diventa allora centrale la disposizione – a volte trattata come norma marginale – di conservazione e numerazione delle fatture di acquisto, come precisato al paragrafo 4 della circolare 9/E del 2019, perché potrebbe rivelarsi utile in caso di accertamento e soprattutto nel periodo d'imposta successivo a quello accertato. Questo obbligo secondario è nuovamente ribadito al paragrafo 4.2 della medesima circolare, dove l'Agenzia afferma che «i contribuenti sono tenuti a conservare i documenti emessi e ricevuti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 22 del Dpr 600 del 1973». Come dire: la semplificazione di tenuta contabile certamente esiste, ma vi è l'obbligo di conservazione e numerazione delle fatture passive ricevute. Vero è che i forfettari non hanno l'obbligo di conservazione digitale delle fatture passive. Ma, alla luce delle considerazioni precedenti, ogni contribuente dovrà valutare se non sia più agevole la conservazione tramite la procedura digitale che una volta attivata dovrebbe assolvere all'obbligo di conservazione delle fatture passive ricevute.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Nel nuovo Dup gli investimenti in opere sopra i 100mila euro

PROGETTAZIONI

Il decimo correttivo all'armonizzazione impone di inserire il livello minimo

Al via l'inserimento delle progettazioni di livello minimo nel Dup 2020-22, da presentare entro fine luglio, alla luce del decimo correttivo dell'armonizzazione in vigore dal 26 marzo. Alla distinzione fra progettazione interna ed esterna va affiancata quella fra livello minimo e successivi.

L'iscrizione in contabilità cambia a seconda che l'opera progettata superi o meno i 100mila euro. L'inserimento nel programma triennale e nell'elenco annuale delle opere di valore superiore a 100mila euro richiede infatti la preventiva validazione del livello minimo di progettazione. Quest'ultimo, a seconda dei casi, può essere il documento di fattibilità della alternative progettuali, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo, esecutivo o una

soluzione progettuale con gli elementi previsti per i livelli omessi.

La spesa di progettazione (livello minimo) potrà essere prevista al secondo titolo (piano finanziario U 2.02.03.05.001, incarichi professionali) prima dell'iscrizione in bilancio dello stanziamento sull'opera. Per dimostrare la volontà dell'ente di attuare l'investimento è però necessario che i documenti di programmazione sugli indirizzi generali (Dup, Defr) indichino le opere a cui la progettazione è destinata e la fonte di finanziamento. In caso di progettazione interna, la contabilizzazione seguirà la natura economica dei fattori, con la conseguenza che la spesa di personale sarà classificata nell'ambito della parte corrente, mentre eventuali attrezzature saranno iscritte fra le spese in conto capitale. Se la progettazione è assistita da un contributo concesso nell'anno successivo rispetto a quello di impegno della spesa, potrà essere destinato anche a spese correnti.

Le spese di progettazione del livello minimo non rientreranno nel quadro economico dell'opera. È in-

vece necessaria la capitalizzazione attraverso le scritture della contabilità economico-patrimoniale (immobilizzazioni in corso fino al completamento dell'opera).

A fine esercizio, solo le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato (per il finanziamento della progettazione minima) di importo superiore a 40mila euro non ancora impegnate, potranno essere conservate nell'Fpys e saranno formalmente attivate le procedure di affidamento. Per procedura di affidamento attivata si intende la pubblicazione del bando, dell'avviso di indizione della gara o di un avviso di preinformazione oppure la trasmissione agli operatori economici selezionati dell'invito a presentare le offerte. In assenza di aggiudicazione definitiva entro l'esercizio successivo, le risorse confluiscono nel risultato di amministrazione. Per le opere sotto i 100mila euro, invece, la spesa di progettazione è stanziata in bilancio senza attendere l'inserimento degli interventi nel programma triennale.

—P.Ruf.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



NUOVE REGOLE PER LA DEMOLIZIONE

Cade il tabù dei 10 metri tra un palazzo e l'altro

Vicini sempre più vicini: potrebbe essere uno dei sottotitoli del decreto sblocca cantieri. Che oltre a riscrivere parte del Codice degli appalti modifica anche la disciplina edilizia e urbanistica. Nelle mire del legislatore anche un decreto che resisteva

dal 1968, sulle distanze tra edifici. Nelle zone più edificate, per i fabbricati separati da strade, le Regioni potranno consentire di costruire anche a una distanza inferiore a 10 metri.

Guglielmo Saporito

—a pagina 10

EDILIZIA
La disciplina delle demolizioni

Il Dl Sblocca cantieri supera il decreto del 1968 che imponeva nelle aree parzialmente o totalmente edificate il rispetto della distanza tra nuovi edifici. Più semplice demolire e ricostruire senza penalizzare i volumi

Costruzioni più vicine, ora non c'è più il tabù dei 10 metri

Guglielmo Saporito

Demolizioni e ricostruzioni edilizie più agevoli con le norme del decreto sblocca cantieri, il 32/2019, convertito in legge e in attesa di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale». Le innovazioni riguardano anche le distanze da rispettare, nelle zone più edificate: tra edifici separati da strade si potranno derogare le distanze di 5-10 metri.

In tempi brevi (peraltro, non definiti), Regioni e province potranno introdurre, con leggi e regolamenti, deroghe al regime delle distanze e degli standard urbanistici previsti dal Dm 1444/1968. Nella versione originaria, quindi già in vigore da aprile, l'articolo 5 del Dl 32 innova il concetto di demolizione e ricostruzione contenuto nel testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001): oggi, la ricostruzione è «comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo».

Questa previsione del decreto-legge è stata confermata in sede di conversione, con la conseguenza che lo Stato interviene, con un principio

chiaro e generale, sui vari casi di rigenerazione, razionalizzazione, riqualificazione di aree e tessuti edilizi.

Per comprendere cosa abbia modificato il legislatore, occorre partire dall'articolo 3 del Testo unico edilizia (380/2001), che identificava la ristrutturazione nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico a quello preesistente (fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica), cioè con eguale sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali. Nel 2001 il legislatore usava un concetto rafforzato, esigendo una ricostruzione «fedele» per realizzare un fabbricato «identico a quello preesistente». Nel 2002 (Dpr 301) la ristrutturazione è stata resa possibile con «stessa volumetria e sagoma» dell'edificio ristrutturato, accantonando il riferimento all'area di sedime, alla caratteristiche dei materiali e alla «fedeltà» nella ricostruzione. Nel 2013 (Dl 69, convertito nella legge 98) è venuto meno il riferimento alla sagoma, con la conseguenza che si restava nel concetto di ristrutturazione (e non di nuova costruzione) anche senza identità di sagoma, di sedime, di materiali, e senza la generica fedeltà edilizia. In questo regime si sono moltiplicate le integrali ristrutturazioni nonché le demolizioni ricostruzioni, dapprima parziali (per setti, cioè per singoli segmenti),

ma spesso integrali.

Con il nuovo articolo 5, comma 1, lettera b), del Dl 32/2019 il legislatore inserisce un concetto generale, secondo il quale, indipendentemente dalla nozione di «ristrutturazione», gli interventi di demolizione e ricostruzione sono «in ogni caso» e «comunque» consentiti, se rispettano le distanze legittimamente preesistenti nonché se vi sia coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo. La collocazione della norma del 2019 ha un suo peso, perché si modifica una norma (articolo 2 bis del Dpr 380/2001) che riguarda i limiti di distanza tra fabbricati. Quindi, il legislatore del 2019 ha innovato una normativa che risaliva al 1968 (Dm 1444) e che per cinquant'anni ha condizionato gli interventi di demolizione e ricostruzione.

In particolare, il Dm del 1968 è stato ritenuto «norma inderogabile» per tutti i casi di nuova costruzione, imponendo ai nuovi edifici, ricadenti in tutte le zone diverse dai centri storici, una distanza minima assoluta di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. L'obbligo di rispettare la distanza di 10 metri (o superiore, in proporzione all'altezza degli edifici) ha rappresentato un fortissimo limite alle demolizioni e ricostruzioni in aree già edificate: tutte le volte

che si prevedeva la demolizione e ricostruzione di un singolo edificio, incombeva lo spettro del rispetto di una distanza di almeno 10 metri tra pareti finestrate. Anche se il piano urbanistico locale consentiva una distanza inferiore ai 10 metri, spesso sono sorte contestazioni sulla prevalenza di 10 metri imposti dalla Dm del 1968, in contrasto con le più permissive norme urbanistiche locali. In materia di distanze, si scontrano poi concetti tecnici ed istituti giuridici: una distanza inferiore a quella prevista dalla legge (minimo 3 metri, articolo 873 del Codice civile, 10 metri nel Dm 1444), genera una servitù, cioè una situazione che dopo vent'anni comunque si consolida a vantaggio del fondo "dominante". Una volta consolidatasi per il decorso del ventennio, la servitù (cioè la possibilità di mantenere l'immobile a distanza inferiore a quella di legge) non viene meno qualora si demolisca il manufatto, tutte le volte che poi lo si ricostruisca alla stessa distanza. Tuttavia, la demolizione con ricostruzione ha sempre rappresentato

un rischio, in quanto i tempi di esecuzione dell'intervento esigono una fase in cui l'edificio viene demolito senza immediata, istantanea integrale ricostruzione: in tale fase i dubbi dell'amministrazione comunale o l'intervento dei vicini rischia di incidere profondamente sulla costruzione, quanto meno ritardandola.

Le liti più frequenti sulla materia erano arrivate a conclusioni favorevoli agli interventi sostitutivi: da ultimo il Consiglio di Stato, con sentenza 23 aprile 2018, n. 2448, scorpora l'intervento edilizio distinguendo tra consistenza originaria del fabbricato ed intervento di ampliamento con sopraelevazione realizzato sullo stesso fabbricato. Se infatti si demolisce, ricostruendo poi con un ampliamento, occorre considerare la collocazione dell'ampliamento stesso, che non può violare le distanze; invece il volume demolito e meramente ricostruito, può restare nella stessa collocazione precedente, consolidatasi.

Tornando quindi alle innovazioni contenute nella legge del 2019, ora è

sancito che si può sempre demolire e ricostruire con le stesse distanze preesistenti, se si assicura la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito rispetto a quello demolito (articolo 2 bis del Dpr 380/2001, modificato dal Dl 32/2019).

Sempre in tema di distanze, la legge di conversione del decreto-legge 32/2019 prevede che i limiti di distanza tra fabbricati separati da strade pubbliche (attualmente da 5 a 10 metri) vadano rispettati solo nelle zone "C" del Dm 1444/1968, cioè nelle zone destinate a nuovi complessi insediativi o con densità superiore ad un ottavo della superficie fondiaria della zona. Finora tali distanze minime si applicavano anche nelle zone "B" (totalmente o parzialmente edificate). Questa modifica consente, retroattivamente (sanando anche il contenzioso), che i titoli edilizi relativi alle zone "B" (quelle più edificate) possano prevedere distanze tra fabbricati anche inferiori a quanto previsto dal Dm del 1968.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LUNEDÌ ALLA CASSA

Acconto Imu

I contribuenti hanno tempo fino a domani per pagare l'acconto Imu su seconde case, immobili strumentali, terreni. Quest'anno i Comuni hanno avuto la libertà di aumentare le aliquote: di queste variazioni si potrà tenere conto nel saldo di dicembre



Affidamento. Il legislatore cerca di dare certezza agli operatori che fanno operazioni di rigenerazione urbana con la demolizione e la ricostruzione degli edifici mantenendo le vecchie distanze

Distanze consolidate. Sarà più facile demolire e ricostruire mantenendo le vecchie distanze tra edifici: in questo modo si facilitano gli interventi di recupero edilizio senza offrire facili motivi di lite



AFP

LA TASSA OCCULTA DELLA BUROCRAZIA

Oneri per cittadini e imprese: in regola solo una legge su tre

**Eugenio Bruno
Marco Rogari**

Pubbliche amministrazioni alla continua ricerca di una trasparenza sempre più "fantasma". Nonostante le promesse, gli impegni, gli annunci e la sequela di leggi di riforma, la Pa non riesce proprio a trasformarsi nella casa di vetro promessa, almeno dall'inizio degli anni '90, a cittadini e attività produttive. Al punto che - a sei anni dall'entrata in vigore della cosiddetta legge sullo statuto delle imprese - attendono ancora di vedere indicati con chiarezza gli «oneri amministrativi» introdotti o «riveduti» da nuovi provvedimenti o atti sgorgati da ministeri o enti pubblici. Con un'ulteriore speranza: vedere almeno in parte ridotta o eliminata la cosiddetta «tassa occulta burocratica» a carico di aziende e utenti. L'ultimo monitoraggio condotto dal dipartimento della Funzione pubblica parla chiaro: «I risultati sono ancora (troppo) insoddisfacenti: solo un provvedimento su tre di quelli che introducono, modificano o eliminano oneri informativi è stato pubblicato corredato dagli elenchi degli oneri introdotti o eliminati». Un verdetto inequivocabile.

La relazione di Palazzo Vidoni

La sentenza contenuta nella relazione per il 2018 sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi per cittadini e imprese, trasmessa il mese scorso al Parlamento dal ministro della Pa, Giulia Bongiorno, parla chiaro: occorre «trasformare quello che al momento si configura, sostanzialmente, come un mero adempimento assolto dalle ammini-

strazioni in maniera formale e spesso ex post, in una «risorsa» per l'amministrazione che consenta di migliorare la qualità delle regole, prevenire l'introduzione di nuovi oneri e - scrive ancora la responsabile di Palazzo Vidoni - garantire l'effettiva conoscibilità da parte di cittadini e imprese degli adempimenti introdotti ed eliminati».

Per Bongiorno serve un cambio



MINISTRA DELLA PA
Giulia Bongiorno vuole modificare il monitoraggio degli oneri amministrativi

Provvedimenti «onerosi» 2018

Atti che introducono, modificano o eliminano oneri preesistenti

AMMINISTRAZIONI	
Lavoro e Politiche Sociali	3
Giustizia	-
Salute	-
Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	3
Infrastrutture e trasporti	3
Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo	12
Economia e finanze	-
Interno	2
Istruzione, Università e Ricerca	1
Sviluppo Economico	7
Beni e attività culturali	2
PCM - Pari Opportunità	1
PCM - Informazione ed Editoria	1
PCM - Politiche della Famiglia	1
Totale	36

di passo. Ed è, in particolare, «necessario avviare una riflessione sugli strumenti per perseguire in modo efficace il raggiungimento degli obiettivi» fissati dallo Statuto delle imprese. Con il fine di «potenziarne la funzione di prevenire l'introduzione di nuovi oneri e di assicurare trasparenza e accountability». E in quest'ottica, secondo la ministra della Pa, «occorre sensibilizzare le amministrazioni affinché, per prime, comprendano l'importanza delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza» degli oneri burocratici e «pianificare» nuovi percorsi formativi ad hoc con il coinvolgimento della Scuola nazionale della pubblica amministrazione.

La trasparenza che non c'è

I dati contenuti nella relazione inviata alle Camere confermano come la trasparenza non riesca proprio e incunarsi nell'inestricabile rete di cunicoli burocratici. Con la ricognizione effettuata lo scorso anno da Palazzo Vidoni sono stati individuati 64 provvedimenti (tra regolamenti ministeriali o interministeriali, e atti amministrativi di altro genere) che indicano in modo chiaro adempimenti amministrativi (istanze, dichiarazioni, documentazione da presentare e via dicendo). E di questi, appena 36 rientrano nel raggio d'azione dello Statuto delle imprese, ovvero introducono, modificano o eliminano gli oneri a carico di cittadini e imprese. Una fetta pari al 69,23% del totale dei provvedimenti pubblicati nel 2018, al netto dei 12 provvedimenti «per i quali non si hanno ancora indicazioni dalle amministrazioni di competenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il caso

Cambia il servizio clienti servono più ingegneri

ADRIANO BONAFEDE, ROMA

Un tempo appannaggio di laureati in economia o statistica, con gli analytics i manager hanno adesso profili più tecnici. Le potenzialità del Crm per far crescere il business

Il 69,5 per cento delle imprese italiane del comparto dei servizi ha un sistema informativo di Crm. Il Customer relationship management è in sostanza la gestione dei dati e del rapporto con la clientela. Questa funzione aziendale è in rapidissima crescita e oggi anche medie e piccole aziende potrebbero permettersi i potenti software che analizzano sotto ogni risvolto che cosa i clienti gradiscono dell'impresa che fornisce loro i servizi e cosa vorrebbero. Il dato elaborato da AstraRicerche per Manageritalia mostra (vedi grafico in pagina) che il Crm è di fatto il software più utilizzato fra quelli accessori al sistema centrale. Il perché è presto spiegato: se le imprese riescono a comprendere meglio i clienti con cui hanno a che fare, e anche con quelli potenziali ovviamente, crescono enormemente le possibilità di ritagliare prodotti più adatti ai vari profili di clienti. Una presentazione pubblicitaria di Salesforce Negli Stati Uniti parla della possibilità, adottando il suo software Crm, di una crescita del 36 per cento della produttività delle vendite, del 28 per cento del fatturato e del 26 per

cento degli affari conclusi. Fatta la tara a quella che resta pur sempre una pubblicità, rimane il fatto incontestabile che una migliore conoscenza e relazione con i clienti può dare la carica al business.

Ma questa funzione è in mezzo a un cambiamento epocale grazie alla digital transformation e all'introduzione della normativa Gdpr. Fino a una decina d'anni fa, la funzione di Crm veniva svolta all'interno del marketing, come se fosse un suo accessorio, e i manager interessati avevano in genere lauree in economia o in statistica. «Oggi, però - spiega Fabrizio Andreose, client partner Banking & Insurance di Kantar, società leader mondiale nei dati, insight e consulenza che opera in più di 80 Paesi - ai manager sono richieste competenze anche in ambito informatico. Devono essere abili ad interpretare i dati, gestire tecnologia, ma anche collaborativi e dotati di creatività». Il perché è facile da spiegare: «Bisogna conoscere le tecniche dei data analytics per far bene questo mestiere. Non è più come una volta quando bastava aggregare i dati a disposizione e presentarli alle varie funzioni aziendali. Ora l'intervento è più attivo e complesso, ha un impatto sul business dell'azienda e passa attraverso tecniche evolute di data analisi, raccolta di dati comportamentali e integrazione con dati attitudinali. Pensiamo alla segmentazione della clientela, una cosa che si è sempre fatta, ovviamente. Oggi, però, bisogna renderla dinamica, perché i clienti cambiano, si evolvono, affrontano nuove sfide, magari alcuni hanno dei figli e quindi hanno nuove esigenze. Altri sono andati in pensione, eccetera. Grazie ad algoritmi avanzati e tecnologia informatica si riescono a co-

struire delle regole che consentono di intercettare tutti i mutamenti».

NUOVE FONTI

Un altro grande cambiamento nella funzione dei manager della Crm deriva dal fatto che prima si utilizzava soltanto la banca dati interna, più qualche sondaggio, oggi invece ci sono mille altre fonti. «La relazione con il cliente e di conseguenza il Crm sono profondamente cambiati e cambieranno ancora di più», dice Enrico Pedretti, direttore marketing di Manageritalia. «Le opportunità per chi le sa sfruttare sono tante: maggiore conoscenza dei comportamenti dei clienti su Internet, sui social, in termini di ricerca delle informazioni e poi di decisione e effettuazione dell'acquisto. Occorre però raccogliere i dati, analizzarli e utilizzarli sempre più con l'ausilio di chatbot e Intelligenza artificiale per influenzare e vendere». Il Crm serve anche a verificare l'effetto della pubblicità. «Oggi - aggiunge Pedretti - ci si può avvalere dell'Intelligenza artificiale per determinare contenuti e posizionamento della pubblicità e molto altro, personalizzandolo in base al singolo cliente e ai comportamenti precedenti di questo».

Interessante il doppio canale comunicativo che le nuove tecnologie del Crm consentono: «Una volta le aziende - spiega Pierpaolo Perotto, ad di Finsa, consulente del gruppo Costa Edutainment - avevano un approccio di natura broadcast, ovvero a senso unico. Adesso si arriva ad una interazione con i clienti in modalità one to one. E si aggiungono ai dati di base anche altri dati disponibili nella Rete. Si arriva così alla formazione di diversi profili ideali di clienti, a ciascuno dei quali possono essere proposte esperienze personalizzate».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I numeri

LA DIFFUSIONE L'USO DEL SISTEMA CRM



FONTE: INDAGINE ASTRARICERCHE PER MANAGERITALIA (GEN. 2019)

I RISULTATI DALLA PRODUTTIVITÀ ALLE PREVISIONI



FONTE: SALES FREE CUSTOMER SUCCESS METRICS SURVEY (2015-2017)



Enrico Pedretti, dir. marketing Manageritalia



Fabrizio Andreose, esperto Kantar

Alcuni operatori al telefono mentre sono al servizio in un call center



I numeri

69,5%

DELLE AZIENDE DI SERVIZI

Ha un sistema informativo di Customer relationship management che può accrescere la soddisfazione dei clienti



Offshore

a cura di Ivo Caizzi
icalzzi@corriere.it

La Germania sotto pressione: i surplus negativi per la crescita Ue

**Olaf Scholz**
Il ministro tedesco
delle Finanze

Nell'Eurogruppo/Ecofin della settimana scorsa, a Lussemburgo, è tornato d'attualità il problema delle pluriennali violazioni della Germania alla regola Ue di non superare il 6% nei surplus delle partite correnti.

Il direttore generale del Fondo monetario internazionale di Washington (Fmi), la francese Christine Lagarde, ha chiamato in causa i governi di Berlino perché «da ben prima

del 2011» non hanno mai rispettato questo vincolo comunitario orientato a evitare la riduzione degli investimenti e i conseguenti effetti negativi sulla crescita anche di altri Stati della zona euro (soprattutto se molto orientati sulle esportazioni

come l'Italia). Un rapporto del Fondo presentato da Lagarde ai 19 ministri finanziari della zona euro ha lamentato specificamente che solo «piccoli progressi sono stati fatti nel ridurre questi squilibri» dai Paesi «con consistenti surplus nelle partite correnti». Sotto accusa è finita anche l'Olanda, che viola la regola Ue sui surplus sempre da molti anni.

Le conseguenze dei mancati investimenti nella zona euro appaiono particolarmente negative perché, secondo il rapporto dell'Fmi, la già moderata crescita potrebbe essere ulteriormente rallentata dagli scontri commerciali internazionali (principalmente tra Stati Uniti e Cina) e dall'eventualità di un'uscita del Regno Unito dall'Ue «senza accordo».

Il ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz, in-

Il Fmi: «Ben prima del 2011» non è mai stato rispettato questo vincolo comunitario

terpellato a Lussemburgo dal *Corriere*, non ha negato i surplus eccessivi, ma ha annunciato che la Germania «sta aumentando gli investimenti soprattutto nelle infrastrutture, nella ricerca e nelle nuove tecnologie».

E, sull'onda di questi autorevoli interventi, perfino il commissario Ue per gli Affari economici, il francese Pierre Moscovici, ha dichiarato che la sua Commissione europea è intenzionata a intervenire sugli «squilibri» di Germania e Olanda scaturiti dai surplus nelle partite correnti superiori al 6%. Anche perché l'istituzione di Bruxelles ha tra i suoi doveri proprio il controllo tecnico sulle politiche di bilancio nazionali, soprattutto quando possono provocare effetti negativi anche su altri Stati dell'Ue.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Secondo la Cassazione altrimenti l'assemblea non può approvare modifiche su parti comuni

Ascensori, sì solo se in sicurezza

Invalida la delibera se l'impianto è rischioso per l'edificio

Pagine a cura
di GIANFRANCO DI RAGO

È invalida la delibera assembleare che, pur in presenza di un disabile nella compagine condominiale, autorizzi l'installazione dell'impianto di ascensore nell'edificio che ne sia privo con modalità tecniche che mettano a repentaglio la sicurezza dello stabile. Lo ha chiarito la seconda sezione civile della Corte di cassazione con la sentenza n. 15021 dello scorso 31 maggio 2019, evidenziando come esuli dai poteri dell'assemblea l'approvazione di modifiche delle parti comuni e la realizzazione di impianti capaci di recare pregiudizio alla sicurezza degli edifici.

Il caso concreto. Nella specie alcuni condomini avevano impugnato la delibera con la quale l'assemblea aveva approvato l'installazione dell'ascensore nel cortile dello stabile comune con le maggioranze agevolate di cui alla legge n. 13/89 sull'abbattimento delle c.d. barriere architettoniche, poiché fra i

condomini vi era un portatore di disabilità fisica. L'impugnazione era stata respinta sia in primo che in secondo grado e i giudici di appello avevano giudicato infondato anche l'ulteriore motivo di contestazione relativo al fatto che gli sbarchi dell'impianto conducessero ai mezzanini e non ai piani, rendendo quindi necessario percorrere a piedi un'ulteriore rampa di scale per accedere ai singoli appartamenti. Di qui il ricorso in Cassazione da parte dei condomini.

La decisione della Suprema corte. I giudici di legittimità hanno ritenuto fondati alcuni dei motivi di opposizione alla delibera condominiale sostenuti dai condomini ricorrenti e hanno quindi annullato la sentenza impugnata, rinviando la causa ad altra sezione della Corte di appello.

La Cassazione, in particolare, ha ritenuto fondata la contestazione relativa al fatto che l'impianto dell'ascensore, nel progetto approvato dall'assemblea, non rispettasse le prescrizioni della normativa antincendio. Infatti, come

evidenziato nella consulenza tecnica d'ufficio resa nel corso della fase di merito, l'impianto in tal modo realizzato avrebbe messo a rischio la sicurezza dello stabile a causa della mancanza di un sistema di areazione permanente del vano scala. Sul punto i giudici di appello, pur avendo rilevato il problema sollevato dal consulente tecnico d'ufficio, avevano escluso che lo stesso inficiasse la validità della delibera assembleare in quanto tale, sostenendo che sarebbe comunque spettato al condominio porre immediatamente rimedio alla questione in corso d'opera.

Al contrario la Suprema corte ha evidenziato come l'art. 2 della menzionata legge n. 13/89, dopo avere stabilito i quorum deliberativi agevolati per le delibere aventi a oggetto innovazioni finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche, faccia espressamente salvi i limiti imposti dall'art. 1120, comma 2, c.c. (nella formulazione vigente all'epoca dei fatti e, quindi, prima della riforma della disciplina condominiale di cui alla legge n. 220/2012),

ovvero la salvaguardia della sicurezza e della stabilità dell'edificio. Le innovazioni dirette ad agevolare la fruibilità dell'edificio da parte di soggetti diversamente abili, pur essendo state agevolate dal legislatore con la previsione di quorum deliberativi inferiori a quelli previsti dal codice civile per interventi del genere, non possono comunque essere realizzati a scapito della sicurezza e della stabilità dell'immobile condominiale, come ribadito dall'attuale versione dell'art. 1120, ultimo comma, c.c. La seconda sezione civile della Cassazione ha anzi aggiunto che esula dai poteri dell'assemblea condominiale l'approvazione di modifiche delle parti comuni o la realizzazione di impianti capaci di recare pregiudizio alla sicurezza degli edifici e che eventuali deliberazioni difformi, ove adottate, non possono che essere qualificate come invalide.

I giudici di legittimità hanno invece confermato la valutazione espressa dalla Corte di appello in merito al fatto

continua a pag. 28

Presenza di disabili irrilevante

segue da pag. 27

che gli sbarchi dell'impianto conducessero ai mezzanini e non ai piani, rendendo quindi necessario percorrere a piedi un'ulteriore rampa di scale per accedere ai singoli appartamenti, richiamando un precedente di legittimità del 2013 (sentenza n. 18147), per il quale l'impossibilità di osservare, in ragione delle particolari condizioni dell'edificio, tutte le prescrizioni della normativa speciale diretta al superamento delle barriere architettoniche, non comporta la totale inapplicabilità delle disposizioni di favore, qualora l'intervento produca un risultato conforme alle finalità della predetta legislazione.

La Suprema corte ha anche respinto l'ulteriore contestazione relativa al fatto che per l'installazione dell'impianto

si fosse deciso di utilizzare il cortile condominiale, nonostante il regolamento prevedesse che lo stesso fosse di utilizzo esclusivo dei condomini impugnanti e vietasse in ogni caso di occuparlo con costruzioni, anche provvisorie. Sul punto i giudici di legittimità hanno giudicato corretta la valutazione operata dai giudici di merito, dai quali era stato evidenziato come il medesimo regolamento richiamasse il cortile tra le parti comuni a tutti i condomini, dovendosi pertanto ritenere che la riserva di godimento esclusivo in favore dei predetti condomini non dovesse intendersi come riconoscimento della piena proprietà del bene, incidendo soltanto sul riparto delle correlate facoltà di godimento tra i condomini, disciplinate dal regolamento in deroga a quanto previsto dagli artt. 1102 e 1117 c.c.

Con riferimento, invece, al divieto di occupazione del cortile, la Cassazione ha chiarito come in ipotesi del genere l'illegittimità dell'impianto possa configurarsi soltanto alla stregua dei limiti imposti dall'art. 2 della legge n. 13/89 e non in virtù delle ulteriori ed eventuali restrizioni previste dal regolamento condominiale. Infatti, come recentemente chiarito dalla medesima Suprema corte con sentenza n. 7938/2017, quest'ultimo non può impedire il compimento di lavori indispensabili per l'effettiva fruibilità di un immobile, rendendosi a tal fine necessario solo verificare il rispetto dei predetti limiti di cui agli artt. 1102, 1120 e 1121 c.c.

Ulteriori e recenti decisioni della Suprema corte in tema di ascensori. I giudici di legittimità si sono pronunciati più

volte nell'ultimo periodo in merito all'installazione e all'utilizzo dell'impianto di ascensore. Con la sentenza n. 20713/2017 (si veda *ItaliaOggi Sette* del 18/9/2017) è stato precisato per esempio che l'installazione dell'ascensore nell'edificio che ne sia privo può essere effettuata anche da una parte dei condomini, a condizione che gli stessi ne sopportino per intero la relativa spesa. Tuttavia gli altri condomini, ove in prosieguo intendano utilizzare a loro volta l'impianto, saranno legittimati a farlo la saranno tenuti a rifondere ai primi una quota delle spese sostenute, opportunamente rivalutata, divenendo così a loro volta comproprietari dell'impianto. Con la più recente ordinanza n. 22157 del 12/9/2018 (si veda *ItaliaOggi Sette* del 24/9/2018), è stato invece chiarito che anche i proprietari dei negozi o dei

locali siti al piano terra con accesso diretto dalla strada sono tenuti a concorrere nelle spese di manutenzione straordinaria o di sostituzione dell'impianto di ascensore.

E, infatti, come illustrato nella precedente sentenza n. 14697 del 14/7/2015 (si veda *Italia Oggi Sette* del 3/8/2015), l'ascensore condominiale si presume bene di

proprietà comune, salvo diversa ed espressa previsione contenuta in un regolamento di natura contrattuale o in una delibera assembleare assunta all'unanimità dei

partecipanti al condominio. A eccezione di questo caso, le spese di conservazione dell'impianto restano quindi a carico dell'intera collettività condominiale, anche dei proprietari delle unità immobiliari site al piano terreno.

— © Riproduzione riservata —



DATAROOM

Le strategie anti hacker delle città iper digitali

di **Milena Gabanelli**
e **Fabio Savelli** a pagina 27

La lotta agli hacker nelle città intelligenti

DAL TRASPORTO PUBBLICO ALLA SICUREZZA E GLI OSPEDALI
LA TECNOLOGIA 5G RENDERÀ TUTTO CONNESSO ED EFFICIENTE
MA CRESCONO I RISCHI DI INTRUSIONE: ECCO COME DIFENDERSI

di **Milena Gabanelli** e **Fabio Savelli**

Per ora la città più intelligente è Singapore. Le auto sono già in rete con i sistemi di pagamento, le società autostradali e la municipalità che gestisce i parcheggi. A bordo lettori ottici e microchip leggono gli accessi. L'amministrazione sa tutto e invia le multe in caso di infrazioni. Fra cinque anni, nelle nostre città, la tecnologia 5G moltiplicherà per 10 il modello Singapore. Un mondo efficientissimo, con un drammatico problema parallelo: la cybersicurezza.

Cosa cambia con la tecnologia 5G

Parliamo di una rete in grado di trasmettere in tempo reale immense quantità di dati, e che si sta sviluppando in tutte le aree economicamente avanzate del mondo grazie agli enormi investimenti delle compagnie telefoniche. Nella pratica funzionerà così: milioni di chilometri di fibra e migliaia di piccole antenne installate ovunque, connetteranno tutti gli oggetti dotati di sensori: fino a un milione per chilometro quadrato. La rete trasmetterà i dati dei sensori ad un gigantesco datacenter, fisicamente collocato nelle immediate vicinanze della città che gestisce. Gli algoritmi di intelligenza artificiale elaborano i dati e ordinano «cosa fare» ai dispositivi installati su tutta la rete, e a i settori di competenza. Tutto questo in tempo reale.

L'algoritmo non spreca risorse

Esempi: i sensori dei semafori rileveranno i flussi di traffico sull'intera rete stradale, e la polizia municipale, con il tempo di un «clic», potrà decidere come indirizzarli o la durata del segnale verde. Il trasporto pubblico: i convogli della metropolitana, le corse degli autobus e tram verranno potenziati, o modificati i percorsi, a seconda di quanti passeggeri si stanno muovendo e verso quale direzione. La nettezza urbana? Il comune potrà sapere la quantità di rifiuti che si stanno accumulando, per edificio e per quartiere, e quindi aumentare o diminuire la raccolta. Lo stesso varrà per l'illuminazione urbana: più elevata o più bassa, a seconda della necessità; idem per l'erogazione del gas e del riscaldamento. Gli ospedali? I dati dei pazienti saranno totalmente digitalizzati, i reparti interconnessi. I medici saranno in grado di ricevere dalle ambulanze le prime analisi e immagini ad alta risoluzione in ca-

so di urgenze. Sofisticati sistemi di video sorveglianza tramite l'utilizzo di droni consentiranno alla polizia di monitorare situazioni complesse e intervenire in modo mirato e in tempo reale. Le aziende dotate di sensori e di robot su cui girano algoritmi di intelligenza artificiale razionalizzeranno i processi produttivi e i costi. E via così, fino alle serrature di casa e gli apparecchi che ci stanno dentro: dal riscaldamento, alla tv, al frigorifero. Un sistema che rende il servizio più efficiente, non spreca risorse, e genera risparmi.

Una competizione globale

Il 5G è uno standard mobile, ma per portarci davvero nel futuro s'interconetterà anche con la rete fissa grazie ai cavi a fibra ottica. Per implementare la banda larga ultra veloce fino all'ultimo miglio, cioè nelle case, servono miliardi di chilometri di fibra. Sette dollari a chilometro, è il prezzo medio in Europa e Stati Uniti. Quest'anno ne sono stati installati oltre 560 milioni: più 34% rispetto alle aspettative degli analisti.

Un boom trainato dalla Cina, che vende fibra e tutto l'apparato mobile a prezzi molto più bassi rispetto ai concorrenti, grazie ad economie di scala che gli altri non hanno. Nel 2018 hanno intermediato più della metà della domanda globale di fibra ottica. Fili sottili come un capello, su cui viaggiano i dati Internet. Cinque dei primi sette operatori al mondo hanno insegne in mandarino e ricavi da capogiro: Hengtong, Futong, Fiber Home, Ztt, Yofc. Qualcuno parla di dumping per il loro arrivo su larga scala in Europa, dove è leader l'italiana Prysmian, che in pochi anni ha comprato tecnologia e brevetti da Nokia, Philips, Alcatel e Pirelli, e oggi si difende dalla competizione come può.

È possibile sabotare una città?

Al netto della guerra industriale, resta il grande problema dell'accesso fraudolento ai dati. Al mega server centrale delle amministrazioni pubbliche, come ai più piccoli, vicini agli apparati di connessione, si potrebbe arrivare attraverso «porte» nascoste dentro le antenne, router, sensori, e bloccare la mobilità, interrompere l'erogazione di energia elettrica o copiare tutte le cartelle cliniche. In che modo? Infettando l'infrastruttura con un virus, o entrando direttamente attraverso un punto di vulnerabilità, prendendone così il comando. In teoria quindi, oltre alle compagnie telefoniche che gestiscono la rete, potrebbero accedere tutti i prodotto-

ri di questi apparati: Zte, Ericsson, Nokia networks, Cisco.

Il fornitore più competitivo è la cinese Huawei, che potrebbe entrare per fare manutenzione da remoto, e avere porte di accesso non visibili neanche a Tim e Vodafone. Il gruppo si è graniticamente difeso sostenendo di non avere mai concepito «backdoor» neanche se a chiederglielo fosse il governo cinese. Val la pena di rilevare che nel comitato strategico di indirizzo, Huawei ha tre componenti del partito comunista, ed è complicato sostenere che non possano influenzare le politiche dell'azienda.

Dalle mafie alle intelligence estere

In Italia, nel 2018, le denunce di attacchi informatici alla Polizia postale sono aumentate del 318% rispetto all'anno precedente. Parliamo di cybercrime ormai dominato dalle mafie e grandi organizzazioni criminali, che attraverso gli attacchi movimentano enormi giri d'affari, in parte poi reinvestiti nella ricerca di virus sempre più sofisticati, in tecniche di ricostruzione delle fisionomie e delle personalità sulla base dei dati. Su un altro piano, quello dello spionaggio geopolitico, industriale e furto di proprietà industriale, si muovono gli Stati sovrani e i regimi dittatoriali, con investimenti massicci e il supporto dei sistemi di intelligence. E sono proprio le intelligence estere ostili da temere, in una guerra che non è solo commerciale.

Chi deve proteggere i dati

Con il 5G, il Wi-Fi pubblico sarà connesso con milioni di oggetti intelligenti. Come fare per blindare tutti questi dati? Secondo gli esperti delle forze di polizia e servizi di intelligence, per non esporci a minacce (americane, cinesi o mafiose che siano), la strada obbligata è una sola: 1) acquisire la proprietà della rete che trasporta i nostri dati strategici; 2) Utilizzare una tecnologia certificata da uno staff competente; 3) Evitare di comprare prodotti da Paesi che fanno politiche ostili.

Un router «infedele» viene venduto per fare un'attività, ma ne fa anche un'altra: sdoppia il segnale e lo manda dove decide lui. Certo, tutto questo ha un costo, ma enormemente inferiore all'esposizione dei rischi, visto che la società proprietaria della rete potresti anche quotarla in borsa. Gli inglesi hanno una base di intelligence che si occupa solo di tecnologia strategica, e assumono ogni anno 200 informatici con PhD in matematica che «setacciano» i fornitori di tutti i componenti.

Oggi in Italia non sono previsti fondi per il reclutamento delle competenze necessarie a proteggere le nostre amministrazioni pubbliche da possibili attacchi. Nel nostro Paese, un laboratorio sulla cyber-security lo sta avviando l'altra grande produttrice cinese di apparati, Zte. Garantisce di mettere a disposizione la revisione del codice sorgente sui suoi prodotti. E a noi va bene così.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DATAROOM



Su Corriere.it

Guarda il video sul sito del «Corriere della Sera» nella sezione Dataroom, con gli approfondimenti di data journalism

La rete 5G nelle città

1 milione
di oggetti per km²

Migliaia
di piccole antenne

Milioni
di km di fibra

Le strutture
e i servizi
interconnessi



Mobilità

I sensori
dei semafori rilevano
la mole di traffico

La polizia municipale
può decidere come
indirizzarlo



Ospedali

Dati dei pazienti
digitalizzati, reparti
interconnessi

Le ambulanze inviano
ai medici le analisi
in caso di urgenze



Polizia

Controllo di situazioni
complesse con video
sorveglianza e droni

Interventi operativi mirati
e in tempo reale



Abitazioni



Trasporti



**Gas, luce,
riscaldamento**



**Nettezza
urbana**



**Illuminazione
urbana**



Aziende

La gestione
dei dati

Antenne
Trasmettono i dati degli
oggetti interconnessi
attraverso onde radio

Con i dati
a disposizione
un algoritmo
dice cosa fare

**Cloud
periferici**

Cloud centrale
Raccoglie tutte
le informazioni

**Server
di controllo**



**Chi può accedere alla rete
integrata o al server centrale**



Operatori
di telefonia
che gestiscono
la rete



Produttori
di apparati
(dalle antenne
ai router)

**Potenziale
rischio**

- Furto
dei dati
- Blocco
dei sistemi

Corriere della Sera - Infografica Cristina Pirola



.professioni

L'impulso laurea

Lavoro negli studi:
tempi più lunghi

Bruno — a pagina 9



I dati AlmaLaurea. Lieve crescita delle retribuzioni medie: dentisti al top, in calo ingegneri industriali e meccanici

Si allungano i tempi per un posto negli studi

Eugenio Bruno

Che gli occupati italiani facciano fatica a lasciarsi la grande crisi alle spalle è ormai noto. Sia dal punto di vista lavorativo che da quello retributivo. Tant'è vero che un terzo di chi è andato a cercare fortuna all'estero non ha in preventivo di rientrare nei prossimi 5 anni, come rivela l'ultimo rapporto di AlmaLaurea sulla condizione occupazionale dei laureati.

Ma dai numeri del consorzio universitario con sede a Bologna emerge anche una fotografia aggiornata dell'aria che si respira dalle parti delle professioni. E in particolare della ripresa che langue per gli iscritti agli Ordini. Come dimostrano le retribuzioni piatte rispetto all'anno prima e un aumento del tempo che serve per arrivare al primo impiego.

Nel silenzio o quasi del governo gialloverde che, a un anno dal suo insediamento, si è interessato a questa categoria di lavoratori per introdurre nella manovra 2019 la flat tax fino a 65mila euro, utilizzare lo sbloccacantieri per rivedere l'obbligo per le Srl di dotarsi di sindaco o revisore oppure ampliare le categorie di beneficiari del fondo per il credito alle aziende di vittime di mancati pagamenti previsto dal decreto crescita.

L'utilizzo della laurea

Nell'esaminare le sorti dei laureati di secondo livello dell'anno solare

2013 occupati a cinque anni dal titolo, l'istantanea pubblicata qui accanto riassume di fatto come se la passano le professioni ordinarie monitorate da AlmaLaurea. Il primo elemento che balza agli occhi è che - non fosse altro perché richiesta dalla legge - per tutte le categorie esaminate la laurea continua ad avere un peso specifico superiore al resto del campione. Se la media dei laureati magistrali italiani che di-

chiara di utilizzare in maniera elevata, nella propria attività, le competenze acquisite all'università si ferma al 54,9% (in aumento rispetto al 48,8% del 2017), tutte le categorie monitorate si pongono al di sopra di quell'asticella. Chi più (gli avvocati con l'85,2%), chi meno (gli ingegneri industriali e gestionali al 60%). E anche se si passa a tastare il grado di soddisfazione per il lavoro svolto il copione non cambia. Visto che - in una scala da 1 a 10 - si oscilla dal 7,5 totalizzato dai legali all'8,7 dei dentisti. A fronte del 7,5 medio della platea complessiva. In un contesto in cui l'età media con cui si arriva alla laurea non supera comunque mai i 27,4 anni.

Le retribuzioni al palo

Quando ci si sposta sulle retribuzioni lo scenario muta. Se per la totalità dei laureati di secondo livello lo stipendio medio netto è salito dai 1.415 euro del 2017 ai 1.459 dell'anno scorso, per le 14 professioni monitorate da AlmaLaurea bisogna distinguere caso per caso. Sono ben otto infatti le classi di professionisti che si collocano al di

sotto della media. A cominciare dagli psicologi, che superano la soglia critica dei mille euro ma si fermano a 1.011, oppure dagli avvocati e dai biologi, che restano in zona 1.200 euro. Ma c'è anche chi sta meglio della media. Innanzitutto dentisti e odontostomatologi, che hanno visto le loro retribuzioni medie nette salire da 2.142 a 2.245 euro. E anche i quattro tipi di ingegneri censiti. Con un distinguo necessario per gli industriali e gestionali, da un lato, e meccanici, dall'altro: i primi sono passati dai 1.783 euro del 2017 ai 1.732 del 2018; i secondi, nello stesso arco di tempo, da 1.828 a 1.783 euro.

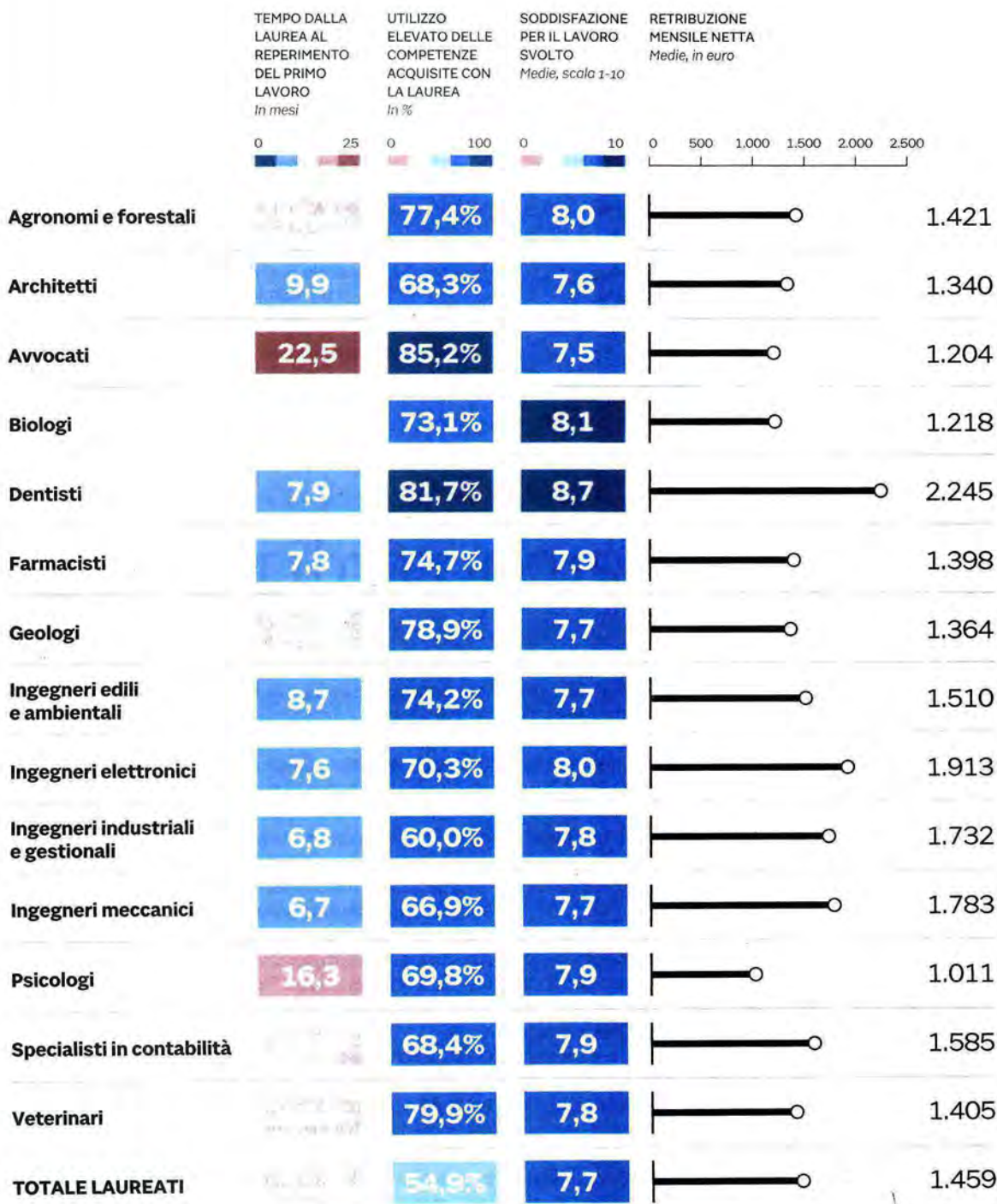
I ritardi del primo impiego

Ad accomunare quasi tutti i professionisti è poi l'aumento dell'intervallo che passa tra la laurea e il reperimento del primo lavoro. Fatta eccezione per i dentisti, che vedono calare i mesi necessari per questo step da 8 a 7,9 e gli ingegneri meccanici, che restano inchiodati a 6,7, tutti gli altri registrano una crescita dei tempi di transizione tra gli studi e l'occupazione. Su tutti gli avvocati che passano da 17,1 a 22,5 mesi. Ma a sfondare il tetto dell'anno di attesa ci pensano anche gli psicologi (16,3 mesi), i biologi (14), gli specialisti in contabilità (13,8) e gli agronomi e forestali (12,4). In un quadro complessivo che vede tutti gli ingegneri, i dentisti, i farmacisti, i veterinari e gli architetti passarsela meglio del complesso dei laureati, arrivati ormai a 11,2 mesi di sosta ai box.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dall'università al mondo del lavoro

Indagine AlmaLaurea sui laureati 2013 a 5 anni dal titolo



Fonte: Elaborazione Il Sole 24 ore del Lunedì su dati AlmaLaurea

L'ETÀ MEDIA ALLA LAUREA

27,4

Anni

L'età media con cui tutti i laureati di secondo livello del 2013, intervistati da AlmaLaurea a 5 anni dal titolo, sono arrivati a laurearsi è di 27,4 anni. Se si eccettuano gli psicologi (27,4 anni anche per loro) tutte le 14 categorie professionali monitorate hanno fatto meglio. In primis avvocati (26,3 anni) e ingegneri industriali/gestionali e meccanici (26,4).

ILLUSTRAZIONE DI STEFANO PIETRAMALA



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

L'INCHIESTA

La ricostruzione fantasma in 50 mila ancora senza casa

di Paolo G. Brera

«Non vi lasceremo soli», promettevano le istituzioni in visita senza fascia tricolore, senza pudore a profetizzare promesse. Ehilà, sono trascorsi quasi tre anni: come vanno i progressi? Ad Accumoli (Lazio) «su 1.300 case inagibili abbiamo tre cantieri aperti», dice il vicesindaco Stefano Petrucci. Ad Arquata del Tronto (Marche) «stiamo a zero, a parte qualche lavoretto da ventimila euro: ho interi paesi da spostare, come Pescara del Tronto, ma ancora non so come e dove rifarla», dice il sindaco Aleandro Petrucci.

Quattro regioni coinvolte, un immenso cratere di 140 comuni devastati, una porzione enorme di centro Italia trasformata dalla meraviglia dei suoi borghi allo squallore di centinaia di villaggi prefabbricati giallognoli, dormitori confortevoli quanto identici, sorti tra le macerie. E le macerie sono in gran parte ancora lì dove le schiantò il terremoto del 2016, con la sua coda abruzzese del gennaio 2017.

In albergo e nei container

Dopo 34 mesi ci sono ancora 1.415 persone in albergo. Ci sono ancora 523 persone nei «container allestiti dal Dipartimento». Ci sono 478 esseri umani che vivono nelle case del «progetto Case», quello di Berlusconi per il terremoto dell'Aquila. Ci sono 8.902 persone nelle casette prefabbricate giallognole, le Sae e i Mape. Ci sono, soprattutto, 38.487 persone che ogni mese ricevono un contributo (Cas) per vivere altrove, in attesa di rifar casa: si va da un minimo di 400 euro per i singoli, a oltre mille euro per famiglie numerose con anziani, e il conto per lo Stato è da brividi. In tutto sono cin-

quantamila residenti ancora fuori casa, senza contare il popolo delle seconde case: quello che animava i borghi, facendo esplodere la vita nei fine settimane e nelle vacanze.

«La ricostruzione non esiste, sono partiti i lavori solo per i danni lievi e sono numeri ridicoli», dice Roberto Micheli, portavoce del Comitato delle associazioni dei terremotati di tutto il cratere. «La gente non le presenta neppure, le domande, perché con tutti i vincoli e la burocrazia i tecnici non riescono a mettere insieme le pratiche necessarie. Nessuno – spiega Micheli – si prende la briga di interpretare la norma. Tutto quello che non è espressamente previsto si ferma. Ci sono situazioni assurde come i «muri a sacco», una tecnica molto usata nelle vecchie case: sono larghi un metro, con un'intercapedine in mezzo. Le lesioni «passanti» non esistono, ma la lesione non passante viene considerata danno lieve anche se nei muri a sacco è grave eccome. Senza contare che i muri moderni sono larghi 30 centimetri, e la differenza non viene riconosciuta».

Ma «la madre di tutti i guai», come la chiama Micheli, è la coesistenza di leggi ordinarie con le leggi scritte per il sisma: «Si contrastano l'un l'altra». L'ultimo caso è per le macerie: «È intervenuta la magistratura perché il valore di amianto era oltre i limiti previsti dalla normativa ordinaria, anche se non superava quelli delle ordinanze del Commissario», più alti perché è ovvio che prima di una demolizione puoi bonificare. Il consorzio ha sospeso il ritiro, «ma il guaio vero è un altro: la magistratura ha sancito

che la legge ordinaria supera quelle per il sisma».

Le richieste inascoltate

Per far ripartire la ricostruzione, il governo, che nel cratere ha stravinto le elezioni a suon di critiche e promesse, ha puntato sullo Sblocca Cantieri. Funzionerà? «No, non è affatto risolutivo», dice Cesare Spuri, direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della regione Marche, la più colpita. «Le quattro regioni coinvolte, Marche e Umbria, Abruzzo e Lazio, avevano proposto una serie di misure approvate in Conferenza delle regioni ma disattese. Per esempio ci danno soldi per prendere persone dai comuni, ma i comuni sono in carenza di personale peggio di noi: bastava consentire di assumere anche con l'interinale, una misura a costo zero».

I Comitati, invece, puntavano su una nuova legge speciale che riasorbisse le ordinanze affermando la supremazia sulla legge ordinaria e snellendo le procedure, ma neanche questa è arrivata: «L'avevo proposta anche io – dice il Commissario per la ricostruzione, Piero Farabollini, il terzo dall'inizio dell'emergenza – ma è passato troppo tempo, ormai. Con le 68 ordinanze in atto ci sono ottomila pratiche attive che si incepperebbero». Il Commissario dice che «da ottobre a dicembre le pratiche presentate sono comunque aumentate del 15%». *Lento pede*, il sistema si muove. «Ma i tecnici presentano duemila pratiche l'anno – dice Spuri – e noi ne smaltiamo solo un migliaio. Se non acceleriamo ci vorranno 15 anni». Un presagio realistico, visto che a dieci anni dal sisma L'Aquila, l'altra città ferita dalle scosse, restano lontanissima dalla normalità.

Ritardi e inefficienze:
a quasi tre anni
dal terremoto i 140
comuni del cratere
restano in ginocchio

Il centro

Nella foto, il Papa con il vescovo di Camerino Francesco Massara nella zona rossa



I numeri

439

I progetti finiti

Su 46.689 edifici inagibili, nelle Marche sono stati presentati 5.273 progetti, 1.536 dei quali sono stati approvati

49.805

Gli sfollati

Sono quasi cinquantamila i residenti attualmente assistiti dallo Stato nell'area del cratere del terremoto

8.168

Le richieste di contributo

Sono 1.316 in Abruzzo, 676 nel Lazio, 4.985 nelle Marche e 1.218 in Umbria. In totale, 6.499 per danni lievi e 1.669 per danni gravi



Primo piano

Digitale, 2,4 miliardi di fondi Ue al palo e possiamo perderli tra 18 mesi

STEFANO CARLI • pagina 12

STEFANO CARLI, ROMA

Sono quelli dell'Obiettivo 2 dell'Ue ma, spiega Avenia, presidente di Confindustria Digitale, le risorse disponibili sono molte di più. Il ritardo è alla base della bassa crescita del nostro Pil

“Nel 2014 l'Ue ci ha assegnato 3,1 miliardi di Fondi comunitari per l'attuazione dell'agenda digitale nel periodo 2014-2020. Mancano meno di 18 mesi alla fine del 2020 e di quei miliardi stanziati da Bruxelles ne abbiamo utilizzati solo 686 milioni». Cesare Avenia, presidente di Confindustria Digitale, un passato da amministratore delegato e poi presidente di Ericsson Italia, è rapido nello snocciolare i numeri di un disastroso spreco di risorse. Spreco doppio, perché quei soldi non spesi significano da una parte investimenti non fatti, e dall'altra, vista la loro destinazione a produrre la trasformazione digitale del Paese, hanno creato un danno ancora peggiore in termini di mancata crescita economica. I grafici pubblicati qui a fianco sono la fotografia che dimostra nel modo più evidente la perfetta corrispondenza tra l'andamento della nostra digitalizzazione, sempre in fondo tra i Paesi che contano e pesano nell'Unione, per storia e dimensioni economiche, e la mancata crescita del nostro Pil.

EFFETTI NEGATIVI A CASCATA

«È evidente - continua Avenia - che tra le due cose c'è una relazione di causa ed effetto». Niente investimenti sul digitale, niente crescita, mercato del lavoro che non si traghetta verso un'economia a maggior valore aggiunto, che trasforma i posti di livello più basso in quelli a maggiori competenze, e quindi anche più retribuiti, precarietà, posti di lavoro attuali a rischio, come di-

Lo studio

Digitale, lo spreco: 2,4 miliardi non spesi entro 18 mesi l'Ue ce li riprenderà

mostrano le crisi aziendali in atto, da Whirlpool a Knorr a Johnson&Johnson di Pomezia. E ancora: fuga dei cervelli verso economie più dinamiche, redditi familiari che non crescono, consumi che vanno indietro.

I numeri del disastro, messi nero su bianco da uno studio di Confindustria digitale, continuano. A fine aprile 2019 su quei 3,1 miliardi di fondi Ue destinati all'Obiettivo 2 (Ict e Agenda digitale) dal piano finanziario settennale 2014-2020, l'Italia aveva presentato 16.586 progetti per un corrispettivo di 2,1 miliardi. Di questi il 66% è ancora in corso, solo il 14% è stato concluso, portando così a casa i 686 milioni di cui sopra. Buona percentuale? Non proprio perché i soldi relativi al 66% arriveranno solo se i progetti verranno conclusi entro tre anni dal loro avvio. Vuol dire che molti di quei fondi sono a rischio di cancellazione. Quanti? Difficile stabilirlo ora (anche le banche dati europee devono ancora migliorare in qualche aspetto). Ma rischiamo di scoprirlo a giochi fatti.

C'è però ancora di peggio: di quei 16 mila e passa progetti presentati il 18%, ossia uno su cinque, non è stato nemmeno avviato. Finito? Non ancora. I 16 mila e passa progetti attivavano fondi per 2,1 miliardi. Per l'ultimo miliardo non è stato ancora presentato nulla.

In questa contabilità manca ancora qualche ulteriore cifra. Complessivamente il piano finanziario settennale Ue doveva attivare in Italia 11,5 miliardi attraverso i vari Obiettivi, di cui il "2", l'Ict è solo uno. Altri progetti aventi per oggetto la digitalizzazione potevano attingere ad altri Obiettivi, ma non lo hanno fatto. Sull'Obiettivo 1, Ricerca e Innovazione, i progetti dedicati al digitale sono stati finora appena il 3,6%. Sul "3", Competitività delle imprese, neanche l'1%. Sull'"8", Occupazione, lo 0,3%. Sull'"11", Rafforzamento della Pubblica amministrazione, non più del 2,5%.

Come sono uscite fuori queste cifre? «Ci siamo fatti promotori della collaborazione fra Dipartimento Funzione Pubblica, Agenzia per la Coesione e il Team Digitale presso

la presidenza del Consiglio - racconta Avenia - ossia la struttura che faceva prima capo a Diego Piacentini e ora a Luca Attias. Abbiamo così capito che uno dei più importanti e cruciali piani nazionali per il digitale,

ossia l'Anpr, l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, non faceva più un solo passo avanti perché i Comuni non avevano soldi da investire per aggiornare e allineare alla piattaforma nazionale i vecchi sistemi informatici, che non si parlano tra di loro. Servivano delle risorse, Quindi abbiamo iniziato a cercare nelle pieghe di ogni piano e progetto che si basasse sui fondi Ue e abbiamo trovato un capitolo di spesa adatto che mette a disposizione dei Comuni 14 milioni di euro».

NON SERVE UN MINISTERO

E da questo nasce anche un progetto che Confindustria Digitale ha iniziato ad elaborare: presentare un Piano strategico per recuperare il gap del Paese sul digitale da inserire nella prossima Legge di stabilità affinché accanto ai tagli di spesa ci siano anche interventi in positivo e in grado di migliorare il nostro rapporto debito/Pil sul versante del denominatore, ossia la crescita. Il Piano verrà presentato il prossimo 16 luglio. «La chiave per una svolta - sostiene Avenia - è secondo noi nell'incardinare la digitalizzazione in un Dipartimento permanente della presidenza del Consiglio: l'unica posizione istituzionale che possa far dialogare i vari soggetti interessati, dai ministeri agli enti locali. È d'altra parte il meccanismo che hanno usato in Europa tutti i Paesi che sono in questo più avanti di noi: dalla Gran Bretagna all'Estonia. E ha sempre funzionato bene. Non riteniamo invece funzionale la creazione di un ministero ad hoc perché il digitale è un obiettivo per il Paese e non deve essere sottoposto alle variazioni di maggioranze e governi».

L'idea di un Piano strategico da presentare, di fatto, tra un mese serve anche a sottolineare un'altra urgenza: a fine dicembre scadrà l'ufficio di Commissario straordinario per il digitale. La centralizzazione

della regia sotto Palazzo Chigi ha dato frutti. Nei tre anni dalla sua costituzione è riuscito ad imprimere un'accelerazione: sull'Anagrafe, sulla fatturazione elettronica, sulla piattaforma Pago Pa, che si può ormai definire di fatto a regime. «Se nell'Obiettivo 8 dedicato all'Occupazione sono solo lo 0,3% i progetti mirati alla trasformazione digitale (511 progetti su un totale di 153.698 presentati) vuole dire che molto poco si sta facendo per ovviare a una carenza che stimiamo, per il quadriennio 2018-2022, in oltre 800mila lavoratori con skill digitali elevati che attualmente né Università né scuole superiori forniscono. Bisogna passare dai 7.500 laureati STEM (*Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica, ndr*) ad almeno 15.000 e dagli attuali 11 mila a 33 mila diplomati annui ITS con competenze digitali. Gli iscritti agli ITS italiani nel 2018 sono stati solo 10 mila, contro gli 800 mila tedeschi, i 270 mila inglesi, i 140 mila spagnoli. Dobbiamo assicurarci che i 500mila ragazzi che ogni anno si diplomano nelle scuole superiori siano in possesso delle competenze digitali di base. Alle 270 mila matricole universitarie devono essere offerti corsi di competenze digitali avanzati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Cesare Avenia
presidente
Confindustria
Digitale



Luca Attias
commissario
straordinario
per il Digitale

L'opinione

“

Non riteniamo utile un ministero ad hoc perché questo è un obiettivo per il Paese e non dev'essere sottoposto alle variazioni di maggioranze e governi

CESARE AVENIA
PRESIDENTE CONFINDUSTRIA DIGITALE

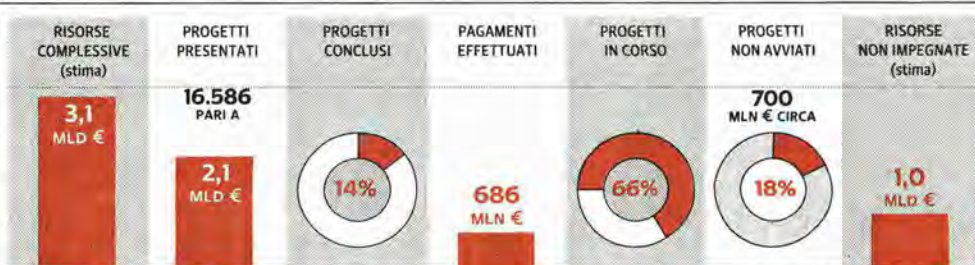
3,1

MILIARDI DI EURO
Ci sono stati assegnati nel 2014. Ad oggi conclusi progetti per soli 686 milioni

I numeri



CHE FINE HANNO FATTO I FONDI EUROPEI ALL'ITALIA SUGLI OBIETTIVI DELL'AGENDA DIGITALE (OBIETTIVO OT2)

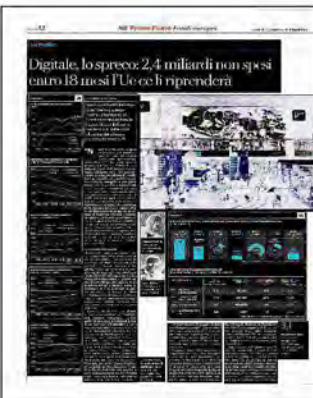


FONTE: UFFICIO STUDI CONFINDUSTRIA DIGITALE SU DATI OPENCOESIONE

I PROGETTI DIGITALI NEGLI ALTRI FONDI UE RISORSE E PROGETTI IN 4 OBIETTIVI TEMATICI EUROPEI

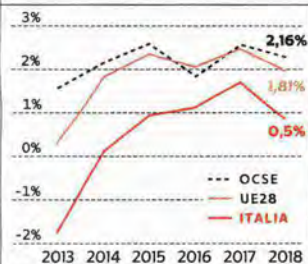
OBIETTIVO TEMATICO	RISORSE COMPLESSIVE (in miliardi di euro, stima)	PROGETTI TOTALI PUBBLICATI	PROGETTI INDIRIZZATI ALLA TRASFORMAZIONE DIGITALE	PERCENTUALE PROGETTI DI DIGITALIZZAZIONE SUL TOTALE PUBBLICATO
OT1 - RICERCA E INNOVAZIONE	8,0	16.249	593	3,6%
OT3 - COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE	11,9	68.246	405	0,6%
OT8 - OCCUPAZIONE	9,7	153.698	511	0,3%
OT11 - RAFFORZAMENTO PA	2,5	1.887	48	2,5%

FONTE: UFFICIO STUDI CONFINDUSTRIA DIGITALE SU DATI OPENCOESIONE

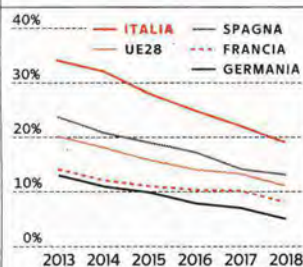


I numeri

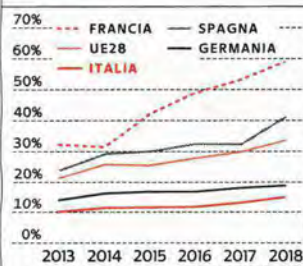
IL PIL ITALIANO SEMPRE INDIETRO
VAR %



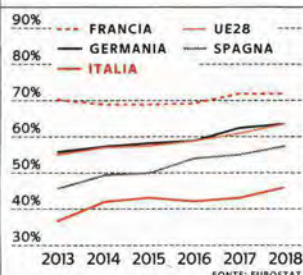
PRIMI SOLO TRA CHI NON USA INTERNET
UTENTI IN % SULLA POPOLAZIONE



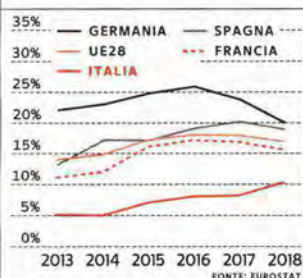
QUANTI USANO L'E-GOVERNMENT
IN % SULLA POPOLAZIONE



QUANTI UTILIZZANO L'E-BANKING
IN % SULLA POPOLAZIONE



QUANTE IMPRESE VENDONO ONLINE
IN % SUL TOTALE



1 Le smart city sono il campo di applicazione su cui si stanno convogliando progetti a livello mondiale

Il caso

In Italia parte ufficialmente il 5G ma funziona solo su tre smartphone

MARIA LUISA ROMITI

La rete Vodafone Giga Network 5G, in funzione da ieri, è disponibile per ora in cinque centri: Milano e 28 comuni dell'hinterland, Roma, Torino, Bologna e Napoli. I servizi dovrebbero essere estesi, a fine anno, in 100 città

Il 5G diventa una realtà anche in Italia grazie a Vodafone che, per prima, ha lanciato la sua rete (Giga Network 5G) e i suoi servizi - utilizzabili da ieri - e disponibili per ora in cinque città: Milano e 28 comuni dell'hinterland milanese, Roma, Torino, Bologna e Napoli. Entro il 2021 la copertura verrà estesa alle cento maggiori città.

Ma cosa offre in più il 5G rispetto al 4-4.5G? Senz'altro miglioramenti sostanziali nella capacità di banda, nei tempi di latenza, nella qualità della voce, nella stabilità del servizio. A detta di Vodafone nel tempo la velocità di trasferimento dati supererà i 10 Gbps, mentre la latenza su rete radio scenderà sotto i 10 millisecondi fino a raggiungere 1-2 millisecondi. Sarà inoltre possibile connettere fino a un milione di oggetti per chilometro quadrato.

Il rapido slancio e l'entusiasmo

iniziale verso il 5G hanno portato anche Ericsson a prevedere 400 milioni di abbonamenti a banda larga mobile in più entro la fine del 2024. L'Ericsson Mobility Report prevede infatti 1,9 miliardi di abbonamenti 5G nei prossimi 5 anni (+ 27%). Si prevede inoltre che la copertura 5G raggiungerà il 45% della popolazione mondiale entro la fine del 2024.

Ma c'è realmente bisogno di tutto questo? La rete 5G è senz'altro fondamentale per lo sviluppo di nuovi servizi pubblici e aziendali, ma l'utente consumer (se non è proprio un fan del 5G) può aspettare che arrivino anche gli altri gestori e che i costi scendano. A parte le offerte - delle quali parleremo più avanti - va tenuto presente che il traffico dati effettuato all'estero si paga. Vodafone offrirà, entro luglio, il roaming in 4 paesi: Germania, Spagna, Gran Bretagna e Italia.

Un altro aspetto da considerare è che l'offerta di terminali è ancora limitata. Infatti si parla di tre modelli: **XiaoMi Mix 3 5G**, **LG V50 ThinQ 5G** e **Samsung Galaxy S10 5G** che sarà disponibile solo da fine mese (lo avrà anche TIM), ma è possibile prenotarlo. Il sistema operativo è per tutti Android 9 Pie e sul fronte del processore sia lo Xiaomi sia l'LG dispongono del Qualcomm Snapdragon 855 con modem X50, mentre il Samsung è basato sul chipset proprietario Exynos 9820. Lo XiaoMi Mix 3 5G integra un display AMOLED da 6,39" e offre 6 GB di Ram e memoria interna da 128 GB. Eredita la stessa doppia fotocamera AI da 12 MP del Mi MIX 3 con funzionalità video al rallentatore da 960 fps. La

versione con 128 GB è acquistabile da Vodafone a 799,99 euro oppure è possibile pagare, per 30 mesi, rate da 17,99 a 22,99 euro a seconda del proprio piano (contributo iniziale di 49,99 euro).

L'LG V50 ThinQ 5G integra un display Oled FullVision da 6,4" 19.5:9 QHD+ (3.120 x 1.440 - 538 ppi). Con l'accessorio opzionale Dual Screen, che si apre come una cover, si ha a disposizione un secondo schermo Oled da 6,2 pollici. I due display possono essere usati indipendentemente. L'apparato fotografico comprende tre fotocamere posteriori (una da 16 MP e due da 12 MP) e due frontali (da 8 e 5 MP). Vodafone lo propone al prezzo di 1.299,99 euro oppure in forma rateale (da 22,99 a 27,99 euro per 30 mesi) con un contributo iniziale di 199,99 euro. Il Samsung Galaxy S10 5G vanta un display AMOLED da 6,7" QHD+ 19:9 e 505 ppi e offre 256 GB di memoria, quadrupla fotocamera posteriore (12 MP grandangolare f1.5/f2.4 + 12 MP teleobiettivo + 16 MP ultra-grandangolare f/2.2 + ToF, zoom ottico 2x) e due frontali. Vodafone non ha ancora reso noto il prezzo ma solo la rateizzazione (da 24,99 a 29,99 euro per 30 mesi con un contributo iniziale di 199,99 euro).

Sul fronte delle tariffe, chi ha già aderito a un'offerta 5G ready non ha costi aggiuntivi, mentre chi non ha un piano abilitato può sfruttare l'opzione 5G Start al costo di 5 euro al mese (primo mese gratuito). I clienti business possono attivare i piani Black già abilitati al 5G, mentre le opzioni Red possono essere "convertite" al costo di 5 euro al mese.



XiaoMi Mix 3 5G

Integra un display AMOLED da 6,39" (full hd, 403 ppi) e offre 6 GB di Ram e memoria interna da 128 GB. Eredita la stessa doppia fotocamera AI da 12 MP del Mi MIX 3 con funzionalità video al rallentatore da 960 fps. La versione con 128 GB è acquistabile a 799,99 euro oppure è possibile pagare, per 30 mesi, rate da 17,99 a 22,99 € con un contributo iniziale di 49,99 euro

I numeri



LA DIFFUSIONE DEL 5G IN EUROPA
LA RETE PIÙ AMPIA È OGGI IN SVIZZERA



1 LG V50 ThinQ 5G

Con l'accessorio opzionale Dual Screen si ha a disposizione un secondo schermo Oled da 6,2 pollici



La ricerca

Non è un paese per donne avvocato La differenza di reddito? Il 55%

IRENE MARIA SCALISE, ROMA

Per Le Fonti un legale guadagna in media 52.777 euro contro i 23.500 delle colleghe. In Lombardia le differenze maggiori, mentre la Valle d'Aosta è la più attenta alle quote rosa

L' Italia non è un paese per donne. Almeno se sognano di guadagnare bene. Ma soprattutto se decidono di fare l'avvocato e lavorano in grandi città come Roma e Milano. A fotografare il "gender salary gap" è una ricerca condotta da *Le Fonti Legal*, sulla base dei dati di Cassa forense relativi alle dichiarazioni dei redditi 2018. Le differenze saltano subito all'occhio. E non sono incoraggianti per l'universo femminile: un legale uomo guadagna in media oltre il 55% in più rispetto alla donna: 52.777 euro contro 23.500. Una differenza che colpisce maggiormente i senior ed è meno palpabile tra gli under 30.

Non in tutta Italia però. «La ragione dove il gender salary gap è più elevato - spiega Gabriele Ventura, vice direttore di *Le Fonti Legal* - è la Lombardia dove l'avvocato uomo dichiara un guadagno di oltre il 60% rispetto alla donna». Il che, tradotto, è pari a circa 60 mila euro l'anno in

più. «Segue il Lazio dove la differenza di reddito è del 59,8%, quindi 40 mila euro l'anno». La più paritaria? La Val d'Aosta dove il reddito femminile si assesta su 39.634 euro e quello maschile su 59.517 con un gap (solo) del 33,4%.

GLI STUDI D'AFFARI

Insomma Lombardia e Lazio sono le due regioni che ospitano i più importanti studi legali d'affari e dovrebbero rappresentare il modello organizzativo in tema di diversity. I numeri, di fatto, dicono esattamente il contrario e così entrambe conquistano la maglia nera. Ribadisce Ventura: «È grave che proprio dove ci sono quegli studi più grandi, che dovrebbero aiutare tutti a fare carriera allo stesso modo, le donne non riescono ad emergere». E pensare che le avvocatessesse sono tante. Tantissime. Esattamente il 48%: «Ma evidentemente all'alto livello di femminilizzazione non corrisponde un uguale gap di carriere». Le Fonti Legal si era già occupata delle differenze di genere mostrando come tra gli studi legali d'affari con più di 10 partner le donne sono solo il 10%. Come si spiega un simile blocco? «Indubbiamente l'impegno richiesto a 24 non è facile da conciliare con la vita femminile - precisa Ventura - e di conseguenza si crea un bivio tra i 35 e i 40 anni, una forbice che si allarga ulteriormente verso i 50 e cioè nel momento della piena carriera». Più esattamente tra i giovani sotto i 30 anni la differenza è del 17,6%, che poi diventa il 30,2% tra i 30 e i 34 anni, il 43% tra i 35 e i 39, fino ad arrivare a un massimo del 55,8% tra i 55 e i 59 anni. Un legale donna guadagna oltre

40 mila euro dopo i 60 anni, mentre l'uomo supera questa soglia a 44. Ci sono delle eccezioni felici, è il caso di Valentina Canalini, 36 anni (ancora da compiere), counsel nello studio Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners: «Ho sempre avuto tempi anticipati, ho cominciato in uno studio inglese con sede anche a Milano, quindi sono venuta qui nel 2012, poi alla presidenza del Consiglio come consigliere giuridico del Presidente Gentiloni e, infine, sono tornata da Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners dove sono sempre regolarmente cresciuta di fascia ogni anno. Oggi sono la più giovane counsel e ho uno stipendio per nulla inferiore a quello dei miei coetanei uomini». Nessuna disparità dunque? «Negli studi molto grandi e strutturati come il nostro, il percorso e la remunerazione sono più trasparenti perché ci sono comitati che vigilano e non ammettono deroghe, mentre negli studi meno strutturati può esserci più discrezionalità. Peraltro noi abbiamo una retribuzione fissa, uguale per tutti nella stessa fascia, e dei bonus che, comunque entro un range predefinito, sono variabili in base a determinati parametri trasparenti e verificabili». Conciliare lavoro e vita privata non è dunque così impossibile? «Ci si può organizzare molto meglio che nel lavoro dipendente, eventualmente producendo in modo flessibile anche fuori dall'ufficio, perché l'importante è il risultato per il cliente. Certo l'impegno richiesto è grande (sia per gli uomini che per le donne) e ci sono alcune colleghe che invece scelgono di avere ritmi meno intensi e una vita più tranquilla ma io non mai registrato una volontà discriminatoria».

60,2

PER CENTO

In Lombardia c'è il gap più alto nella differenza di stipendio pari al 60,2%

55

ANNI

L'età in cui la forbice tra uomo e donna si amplia di più è quella tra i 55 e i 59 anni

I numeri

REGIONI & STIPENDI DEGLI AVVOCATI
DISPARITÀ DAL FRIULI ALLA SICILIA

REGIONE	DONNE	UOMINI	DIFFERENZA %
VALLE D'AOSTA	39.634	59.517	33,4%
PIEMONTE	29.456	63.243	53,6%
LOMBARDIA	38.876	97.719	60,2%
LIGURIA	27.178	65.265	58,4%
VENETO	29.591	66.719	55,7%
EMILIA ROMAGNA	29.504	63.114	53,3%
FRIULI V. GIULIA	30.472	63.927	52,4%
TRENTINO A. ADIGE	38.564	80.400	52,0%
TOSCANA	24.591	51.743	52,5%
LAZIO	26.016	64.716	59,7%
UMBRIA	19.635	44.708	56,0%
MARCHE	20.468	43.925	53,4%
ABRUZZO	19.569	34.585	52,0%
MOLISE	13.688	27.877	50,9%
CAMPANIA	14.591	33.006	55,8%
PUGLIA	13.721	30.103	54,4%
BASILICATA	13.069	29.525	55,8%
CALABRIA	11.474	24.592	53,4%
SICILIA	13.724	30.939	55,7%
SARDEGNA	18.612	34.955	46,8%
MEDIA NAZIONALE	23.500	52.777	55,5%



REDDITO PER REGIONE
IN EURO



L'opinione

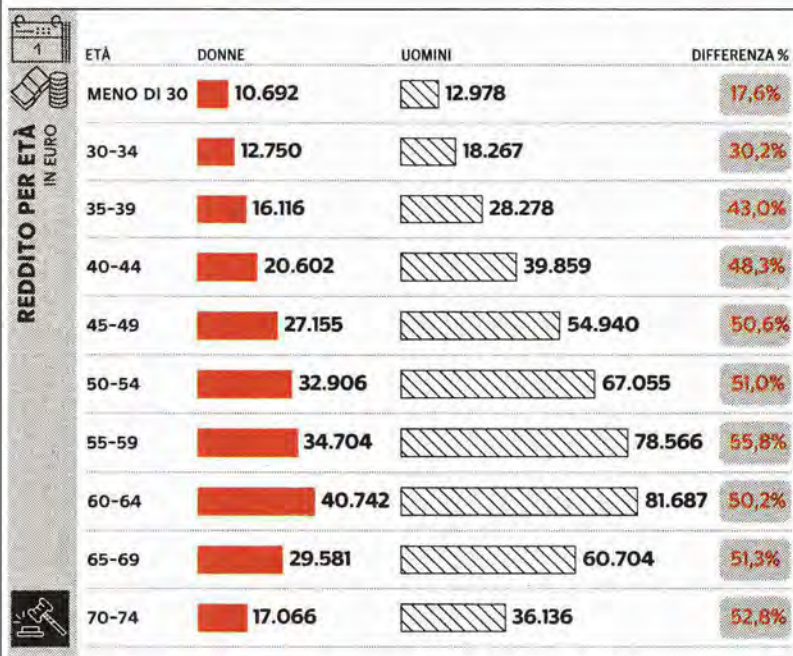
66

L'impegno richiesto è grande ma ci si può organizzare in modo flessibile fuori dall'ufficio perché l'importante è il risultato finale

VALENTINA CANALINI
GIANNI ORIGONI GRIPPO CAPPELLI & PARTNERS

I numeri

L'ETÀ DELLE DIFFERENZE DI RETRIBUZIONI TRA LEGALI PER GENERE
IL GAP SALE INTORNO AI 50 ANNI



Valentina Canalini
Gianni Origoni
Grippe
Cappelli &
Partners



Gabriele Ventura
vice direttore
Le Fonti Legal



L'era della clausola che si autoesegue

Aquaro — a pagina 10



Smart contract
L'era dei contratti che si eseguono in modo automatico: le prime esperienze di studi legali e Notariato

Polizze sui viaggi, logistica, derivati finanziari, operazioni societarie: l'uso degli smart contract apre nuovi spazi professionali
Aquaro — a pag. 10



Per segnalazioni scrivere a:
professioni@ilsole24ore.com

Tecnologie e diritto

Polizze sui viaggi, logistica e derivati finanziari: la blockchain spinge le nuove applicazioni
Ma restano i limiti alla traduzione in linguaggio informatico dei documenti complessi

Smart contract, la clausola si autoesegue

Dario Aquaro

Dai rimborsi assicurativi alle transazioni finanziarie, dalle operazioni societarie alla tracciabilità delle merci e alla tutela della proprietà intellettuale. Il campo d'azione degli smart contract è potenzialmente esteso, ma ha confini ben visibili. E sottolinearlo serve a tener lontana qualsiasi tentazione di eleggere questi strumenti a sostituti tout court delle forme contrattuali tradizionali. Anche se - è indubbio - aprono nuovi spazi professionali.

È l'espressione "smart contract", però, che può esser fuorviante. «Perché, anche rispetto alle differenze dei vari sistemi normativi, in alcuni casi non è possibile parlare di "contratti" in senso strettamente giuridico, ma di funzioni "if/then" incorporate in software o protocolli informatici. Del tipo: se c'è una scadenza, allora parte il pagamento», spiega Andrea Reghelin, associate partner di P4I, società di advisory del gruppo Digital360. «In altre parole, tramite gli smart contract - continua Reghelin - può anche avvenire una trasposizione "informatica" di accordi che si concludono al di fuori dalla piattaforma tecnologica».

La spinta della blockchain

La piattaforma tecnologica, oggi, è la blockchain. Perché il concetto di smart contract esiste già da tempo (teorizzato

dall'informatico Nick Szabo negli anni 90), ma proprio nella "catena dei blocchi" ha trovato un approdo ideale, che ne esalta le qualità: tra automatismi,

trasparenza e sicurezza.

Un esempio attuale? Ingegneri e avvocati citano subito le polizze assicurative di tipo parametrico, basate cioè sul verificarsi (o meno) di determinate condizioni. «Pensiamo ad Etherisc - risponde il direttore dell'Osservatorio blockchain del Politecnico di Milano, Francesco Bruschi -. È un'assicurazione sui viaggi aerei decentralizzata, che opera sulla piattaforma Ethereum. Lo smart contract interroga delle Api (interfacce per la programmazione di applicazioni, ndr) per avere informazioni sugli orari di partenza e, in caso di ritardo del volo garantito dalla polizza, fa scattare automaticamente il rimborso».

Per far questo, in teoria, basterebbe anche un "semplice" programma informatico. «Sì, ma con uno script che gira su blockchain è il sistema stesso a garantire il funzionamento trasparente e verificabile e i soldi investiti», dice Bruschi, secondo cui «oggi tutti intendono lo smart contract come programma su Ethereum, che è una forma di blockchain pubblica e aperta, permissionless, e dopo Bitcoin è quella a maggior capitalizzazione. Il motivo è semplice: la sicurezza delle transazioni aumenta al grado di diffusione della piattaforma».

L'accento torna dunque sulle carat-

teristiche della "catena dei blocchi": distribuita, disintermediata (meglio, diversamente intermedia), certificata e immutabile. Ma anche sugli incentivi economici: infatti i contratti di Ethereum, gestibili peer-to-peer, da persona a persona, "pagano" l'uso della sua potenza computazionale tramite

un'unità di conto, la criptovaluta ether.

«In ambito assicurativo - racconta l'avvocato Salvatore Iannitti, partner di Norton Rose Fulbright - si è mossa anche Axa, prima grande compagnia a consentire rimborsi automatici su carta di credito per i ritardi dei voli aerei, grazie alla polizza Fizzy già attiva in Italia, acquistabile via web e basata su blockchain (anche qui Ethereum, ndr). E un altro esempio è nella logistica, dove il colosso Maersk, con società assicurative come Ms Amlin e Axa XL, ha avviato una piattaforma che sfrutta la blockchain per certificare le movimentazioni delle merci tra i vari porti».

Lo studio Norton Rose Fulbright, che ha collaborato a questi progetti, sta ora sviluppando dei prototipi di smart contract per la liquidazione degli indennizzi nelle operazioni M&A. «Accorciare i tempi per ottenere le somme depositate in garanzia, attraverso un "escrow agreement" automatizzato, può favorire - osserva Iannitti - soprattutto le transazioni delle medie imprese».

I confini applicativi

C'è anche la finanza, naturalmente:

principale terreno di applicazione della blockchain. Gli avvocati di Linklaters, ad esempio, hanno collaborato con l'International swaps and derivatives association (Isda) nello studio delle possibili applicazioni degli smart contract al settore dei derivati. «Questa tipologia di contratti si presta infatti all'automazione grazie alla già elevata standardizzazione documentale e alla trasponibilità in codice informatico che li caratterizza», afferma Marta Sassella, counsel Linklaters e coordinatrice del team fintech in Italia. La law firm è anche tra i partner del progetto Accord per lo sviluppo di smart "legal" contract, «strutturati in forma tale da poter essere considerati contratti con valenza giuridica e non solo software di esecuzione. Un progetto importante - evidenzia Sassella - per raggiungere un punto di contatto tra un documento in

"linguaggio naturale" e uno smart contract rappresentato da solo codice».

Resta il fatto che gli smart contract incontrano inevitabili limiti tecnico-giuridici. E che la loro applicazione è profittevole solo quando è semplice tradurre le clausole contrattuali in linguaggio informatico: se c'è un ritardo del volo, scatta il rimborso; se c'è una scadenza, parte il pagamento. La complessità, insomma, non è gestibile (si veda l'articolo in basso).

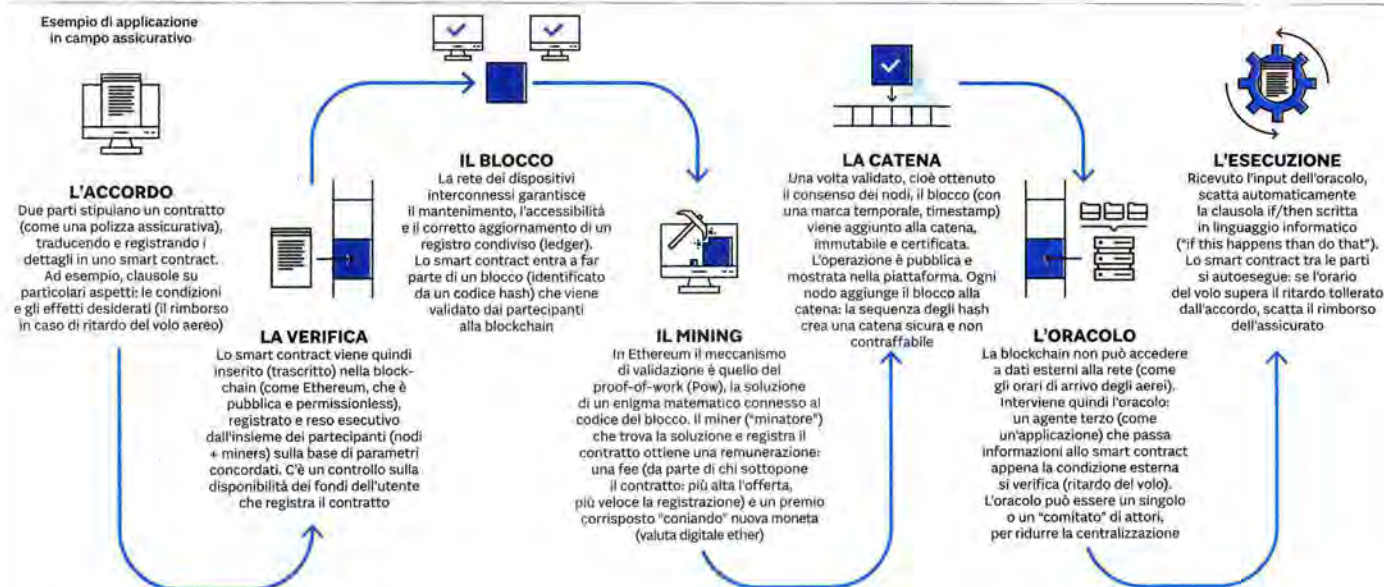
«Anzi, la tendenziale immutabilità della blockchain può ritorcersi contro: che cosa accade se c'è una traduzione errata, se il codice è sbagliato? Gli adempimenti seguono l'errore - sentenza Giulio Novellini, counsel di Portolano Cavallo -. Ecco perché concepisco piuttosto un'evoluzione dei computer contract. Partire da un documen-

to cartaceo che è solo parzialmente demandato a smart contract su Ethereum e già prevede una funzione "kill" che annulla l'azione in caso di errore».

Lo studio legale Lca, invece, ha lanciato un servizio di archiviazione documentale per la tutela della proprietà intellettuale, che utilizza la blockchain. E intende allargare il raggio d'azione del servizio agli ambiti dell'M&A, della crisi d'impresa e del food. «Se i documenti complessi non possono essere certo demandati completamente a uno smart contract - rimarca Gianluca De Cristofaro, capo del dipartimento Ip di Lca -, lo smart contract può ben essere usato per una specifica clausola di un deal più composito». Innovando ancora il ruolo dell'avvocato e le professionalità richieste.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come funziona uno smart contract



PRO E CONTRO

Lo smart contract che opera su blockchain presenta caratteristiche innovative ma anche aspetti critici, come sottolinea l'Osservatorio Blockchain & Distributed ledger del Politecnico di Milano.

I benefici

- Certezza dell'esecuzione
- Trasparenza delle obbligazioni contrattuali
- Immutabilità delle transazioni registrate
- Possibilità di trovare un accordo in assenza di fiducia

Le difficoltà

- Gestione di contratti complessi
- Gestione della naturale ingerenza di altre categorie giuridiche quando il contratto è eseguito (ad esempio, diritto penale in caso di reati)
- Attribuzione e definizione del sistema giuridico effettivamente applicabile
- Determinazione del giudice territorialmente competente

Allo studio anche i prototipi per la liquidazione automatica degli indennizzi nelle operazioni M&A

15%

LA SCELTA DI ETHEREUM

Utilizzo della piattaforma Ethereum da parte di aziende internazionali per lo sviluppo di progetti su blockchain nel triennio 2016-2018, secondo il Politecnico di Milano

Il parere del Notariato

Strumento innovativo per supportare accordi più ampi

«**C**ode is law» è un principio da affermare con cautela. È vero, ci sono già diversi esempi di servizi digitali in cui a dettar legge (law) è il codice informatico di programmazione (code). E, se il contratto è di tipo elementare, non c'è alcun problema. Ma le cose cambiano quando il codice non è in grado di rappresentare tutte la complessità dell'accordo, scoprendo il fianco sul lato giuridico. La questione è centrale anche alla luce del decreto Semplificazioni, il Dl 135/2018 convertito dalla legge 12/2019, che ha introdotto nel nostro ordinamento le definizioni di "smart contract" e di "tecnologie basate su registri distribuiti" (Dlt), di cui fanno parte le blockchain.

Il Notariato italiano - che sul tema blockchain e dintorni si è attivato da tempo - ha dedicato un primo studio a queste novità normative. Chiuden-

do con una lettura: lo smart contract può essere l'unica fonte contrattuale tra le parti solo nell'ipotesi di un accordo dalla struttura assai basilare. O meglio: può essere uno strumento esecutivo di supporto, certamente valido e innovativo, ma parte di un più ampio rapporto contrattuale.

Gli aspetti giuridici

«Un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse». Così la legge italiana definisce lo

smart contract, attribuendogli il valore della forma scritta «previa identificazione delle parti interessate».

Il pallino è ora nelle mani dell'Agid, l'Agenzia per l'Italia digitale che ha il compito di preparare le linee guida sulle procedure di identificazione informatica delle parti, ma an-

che gli standard tecnici che le blockchain dovranno rispettare per produrre gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica, in coerenza con la normativa europea e nazionale. Su linee guida e standard tecnici - che sarebbero dovuti arrivare entro metà maggio (90 giorni dall'entrata in vigore della legge) - è adesso all'opera un gruppo di lavoro istituito dall'Agid.

In attesa degli esiti, il Notariato ha comunque analizzato la norma e gli strumenti di cui tratta. Evidenziando alcuni aspetti critici. «Innanzitutto lo smart contract, che contiene istruzioni di tipo esecutivo, non è sempre idoneo a documentare la causa del contratto, elemento essenziale dal punto di vista giuridico», osserva il notaio Michele Manente. L'istruzione di pagamento da un soggetto a un altro, ad esempio, può fondarsi su diverse tipologie negoziali: dalla compravendita all'obbligazione. «La soluzione sarebbe lasciare la definizione generale al contratto scritto in linguaggio naturale e demandare al codice informatico solo alcune parti esecutive», prosegue Manente. Che sottolinea anche la difficoltà di applicare allo smart contract le norme re-

lative all'interpretazione del contratto (si pensi alla "buona fede"). O quelle che disciplinano la risoluzione legale, in caso di avvenimenti straordinari e imprevedibili: per intendersi, come gestire l'eccessiva onerosità sopravvenuta?

Gli aspetti tecnici

Dal punto di vista tecnico, poi, la norma fa riferimento a dati registrati che non sono alterabili e modificabili. «Il legislatore pare pensare implicitamente alle blockchain permissionless, aperte, e in particolare - afferma il notaio - a quelle più diffuse, come

Ethereum. Perché quelle permissioned, centralizzate, prevedono il controllo di un "autorità" o di una ristretta cerchia di soggetti».

Nelle blockchain permissionless, a rendere difficili i cosiddetti "attacchi del 51%" (portati cioè con il consenso della maggioranza dei nodi) è proprio il livello di diffusione della catena dei nodi. Ma quanto dev'essere distribuito un registro affinché sia considerato affidabile? «È una delle tante domande a cui la norma non dà risposta», conclude Manente.

Con il decreto, in sostanza, si fa un passo avanti verso la regolamentazione degli smart contract. Ma è un passo ancora incerto e incompleto. Mentre sullo sfondo rimane la richiesta (l'esigenza) di una definizione internazionale, in primis a livello europeo.

—D. Ag.

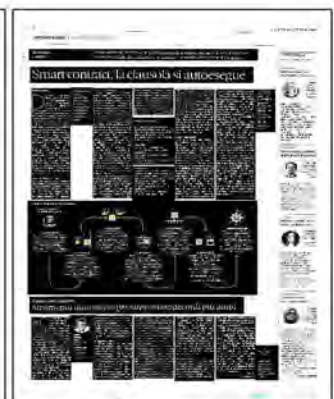
■ RIPRODUZIONE RISERVATA



Michele Manente
Notaio
e componente
della
commissione
informatica
del Consiglio
nazionale
del Notariato

Su
ilssole24ore
.com

**QUOTIDIANO
DEL DIRITTO**
Sul numero online
oggi la sentenza
del tribunale di
Milano sulla colpa
medica



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Specialisti del made in Italy. Crescono le iscrizioni a università e istituti di formazione, con alte prospettive di lavoro - Il progetto dei Beni culturali

La carica dei designer alla ricerca di un'identità

Antonello Cherchi

Prima erano soprattutto architetti, mentre da un po' di tempo alla professione del designer si accede da diverse strade. Ci sono le scuole universitarie, come quella del Politecnico di Milano, i corsi di laurea all'interno delle facoltà di architettura, le accademie di belle arti, gli istituti di formazione pubblici e privati. Senza contare che - oggi come in passato - la creatività di chi concepisce e realizza oggetti belli e utili non deve per forza di cose avere il "bollino" di una scuola. «Il designer può anche essere un autodidatta. Ci sono esempi illustri», commenta Marco Tortoioli Ricci, presidente di Aiap, l'associazione del design della comunicazione visiva.

Il quadro è, insomma, variegato. «Il designer non è una figura riconosciuta dallo Stato. Non ha un Albo. Alla fine è il mercato a stabilire le regole», aggiunge Tortoioli Ricci.

In cerca di un'identità

C'è, però, la voglia di maggiore uniformità. Il ministro dei Beni culturali, Alberto Bonisoli, ha insediato una commissione che di recente ha prodotto un documento. L'obiettivo è mettere a rete il sistema del design, dai professionisti che pensano gli oggetti alle aziende che li realizzano. L'idea è quella di un'agenzia a cui affidare il ruolo di regia.

«Un percorso di accreditamento - afferma Luciano Galimberti, presidente dell'Adi, l'associazione del design industriale - che avevamo già in-

trapreso, in mancanza di un Ordine, lavorando su norme Uni e qualità delle prestazioni».

D'altra parte, l'Albo degli architetti è precluso ai designer. Tolti quanti affrontano la professione con una laurea di architettura in tasca, tutti gli altri, che comunque provengono da percorsi universitari, non possono chiedere di accedere all'Albo. «C'è un problema di classi dei corsi di laurea diverse - spiega Paolo Malara, del Consiglio nazionale degli architetti -. È arrivato il momento di rivederle».

Anche perché il settore del design è vivace. Il made in Italy è un ottimo biglietto da visita apprezzato in tutto il mondo, «i corsi di laurea crescono e le prospettive occupazionali sono interessanti. Tutto questo - sottolinea Marco Aimetti, anch'egli consigliere nazionale degli architetti - mentre il numero degli iscritti alle facoltà di Architettura diminuisce. Eppoi, sono convinto che in futuro progettisti e designer dialogheranno sempre di più. Anche nella realizzazione di edifici. Ci sarà sempre maggiore ibridazione tra le due professioni, che, comunque, non coincideranno: architetto e designer resteranno due attività contigue ma diverse».

La formazione e le prospettive

E questo perché se nella formazione del designer è presente una componente architettonica e ingegneristica, c'è pure dell'altro. I corsi della scuola di design del Politecnico di Milano - nata nel Duemila, la prima in Italia - si concentrano, soprattutto con finalità pratiche perseguite attraverso i labo-

ratori, su aspetti tecnici, «ma ci sono anche - chiarisce Francesco Zurlo, preside vicario della scuola - insegnamenti come antropologia culturale, sociologia e psicologia». La domanda è in crescita, soprattutto per i corsi triennali. «Riceviamo in media 4 mila domande l'anno - prosegue Zurlo - e abbiamo 900 posti, da suddividere nei quattro corsi: prodotto industriale, interni, comunicazione e moda. Le disponibilità della magistrale, dove un terzo degli studenti è straniero, sono poco meno: circa 800».

Una richiesta giustificata dalle prospettive di lavoro. Per i laureati del Politecnico la percentuale di occupazione va, a seconda dei corsi, dall'85 al 95 per cento. Le offerte arrivano dalle aziende italiane, anche se «è bene avere voglia di spostarsi in altre realtà. Perché - avverte Galimberti - un'esperienza all'estero, dove si può spendere il marchio della creatività italiana, diventa importante».

Potrà, infatti, essere inserita nel portfolio da presentare per i futuri colloqui di lavoro. E questo anche se si decide di intraprendere la strada della libera professione, che al momento rimane minoritaria rispetto a chi sceglie la via del lavoro in azienda. Dove resta il problema dell'inquadramento. «Le soluzioni sono le più varie. C'è chi viene assunto con il contratto del commercio. In passato mi è capitato di entrare con il contratto dei bancari. Problemi che - fa notare Tortoioli Ricci - non esistono all'estero: in Olanda, Germania, Inghilterra e nei Paesi scandinavi la professione è riconosciuta e i profili di assunzione chiari».

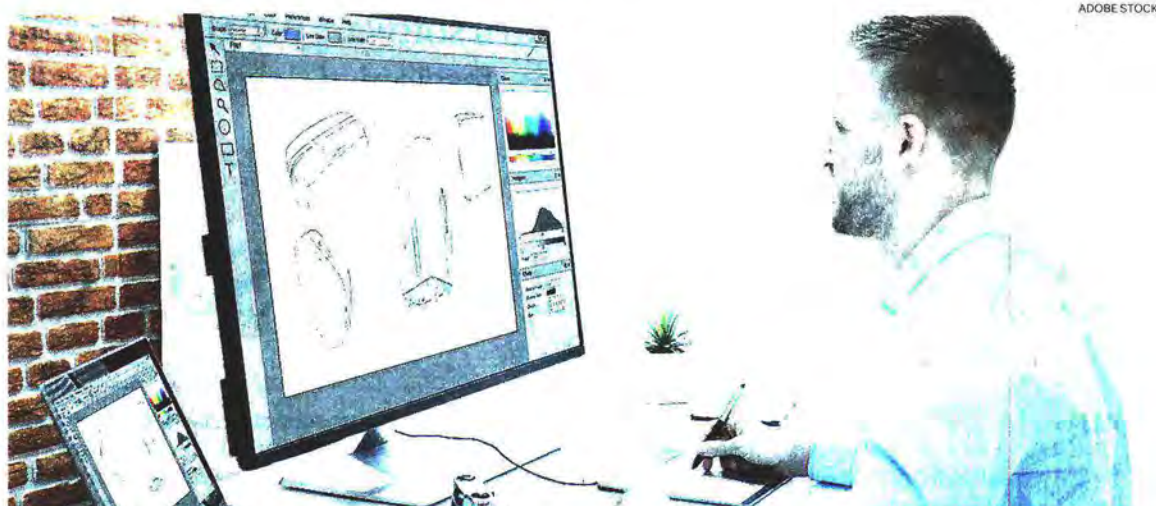
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La professione non è riconosciuta dallo Stato e non è possibile l'accesso all'Albo degli architetti

900

I POSTI

La scuola di design del Politecnico di Milano, la prima in Italia, mette ogni anno a disposizione 900 posti per quattro corsi di laurea. Le domande sono in media 4 mila



ADOBE STOCK

L'IDENTIKIT DEI CREATIVI

IL MERCATO

Il settore del design in Italia e nei principali Paesi europei

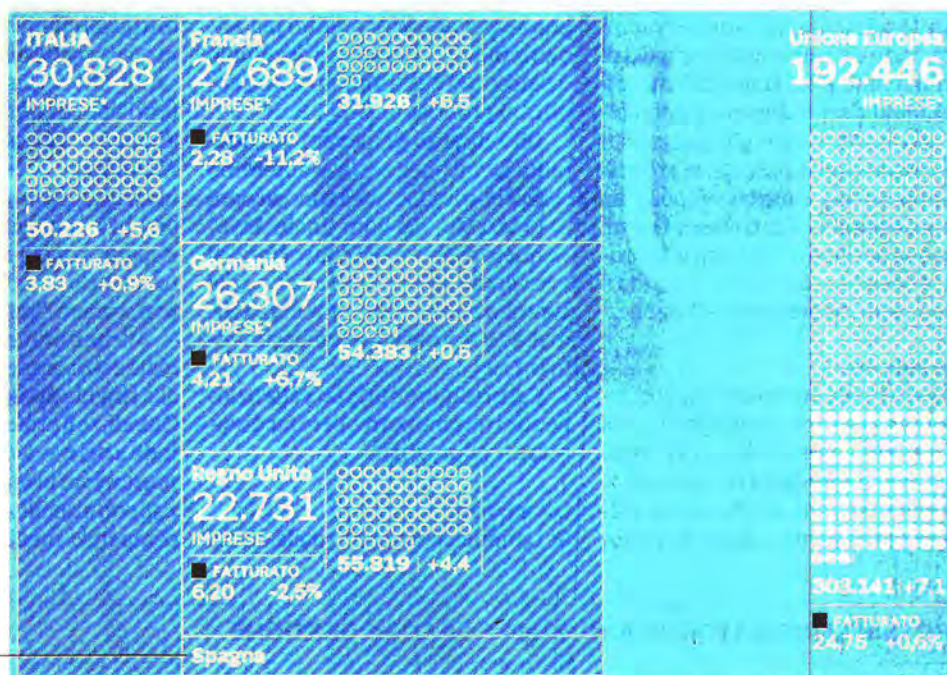
NUM. ADDETTI**
 E VAR. % '09/'16

■ FATTURATO**
 (IN MLD €)
 E VAR. % '16/'17

* Dato 2016
 ** Dato 2017

Spagna
5.543
 IMPRESE*

7.512 | +0,6
 ■ FATTURATO
1,03 +0,9%



LA FORMAZIONE

I principali centri dove si formano i designer e i diplomati

	ISTITUTI*	DIPLOMATI**	VAR. % '16/'17
Università	17	3.424	+5,6 ▲
Accademie di belle arti legalmente riconosciute	14	1.430	+11,2 ▲
Accademie di belle arti	13	1.175	+8,1 ▲
Istituto autorizzato al rilascio titoli Alta formazione artistica musicale e coreutica	10	1.177	+18,6 ▲
Istituti superiori per le industrie artistiche	5	247	-9,5 ▼
TOTALE	59	7.453	+8,6 ▲

Fonte: Fondazione Symbola: Design economy 2019

LE AREE DI SPECIALIZZAZIONE

Numero di diplomati per settore

Product	3.197
Communication	1.892
Fashion	1.337
Space	897
Service e strategic	48
Web e interaction	82
Totale	7.453

* Non vengono presi in considerazione gli istituti privati che offrono formazione di tipo post-diploma e post-laurea che si pongono al di fuori del circuito dei corsi ufficiali riconosciuti dal Miur

** Dati 2017